



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**Adottato ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i**

**Della IES S.r.l.**

### **PARTE SPECIALE**

## **PREMESSA**

### **PREMESSA**

Sono destinatari della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 della IES S.r.l. (di seguito Società) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

1) l'Amministratore Unico e i Dirigenti dell'Azienda (cosiddetti soggetti apicali);

2) i dipendenti della società (soggetti sottoposti ad altrui direzione).

3) Soggetti esterni, ovvero:

- i collaboratori, consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;

- i fornitori e gli utenti della Società nelle varie sedi operative dislocate in tutto il territorio nazionale.

A tale fine sono state individuate nella IES S.r.l.:

1) le aree funzionali all'interno delle quali vi è il rischio di commissione di reati - presupposto tra quelli tassativamente previsti e disciplinati nel D.Lgs. 231/2001;

2) per ciascuna delle aree aziendali sono state individuate le aree sensibili, e per ciascuna di essa le regole di condotta, presidi e i principi di controllo da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello 231.

Per ciò che attiene dette Attività Sensibili, la IES S.r.l ha già svolto controlli preventivi atti ad eliminare il rischio di commissione dei Reati-Presupposto ovvero è intervenuta con altri accorgimenti ed un'appropriata informazione dei Destinatari, anche attraverso Audit periodici che vengono svolti al fine di individuare NC (non conformità) da correggere al fine di abbassare la percentuale della probabilità di commissione dei reati-presupposto.

Principio generale è che tutti i Destinatari sono tenuti ad adottare, ciascuno nell'esercizio delle proprie funzioni e/o mansioni comportamenti che non violino le regole di condotta enunciate nei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e controllo;

- Codice Etico;
- Regolamenti e procedure interne;
- Deleghe;
- Ogni altro documento che regoli le modalità di svolgimento di ogni singola attività aziendale e che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto lgs 231/2001.

La IES S.r.l. vieta espressamente comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

## **1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività aziendali è fatto assoluto divieto a tutti i Destinatari ovvero agli Amministratori, dirigenti e dipendenti della IES S.r.l. nonché ai collaboratori, consulenti esterni ed ai Terzi in genere con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati-presupposto previste e prescritte nel D. Lgs n. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reati-presupposto;
- esercitare qualsiasi tipo di pressione o di influenza illecita ovvero mantenere ogni altro comportamento non trasparente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione per indurre pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ad assumere atteggiamenti di favore nei confronti della Società;
- porre in essere comportamenti atti a violare qualsiasi regolamento interno o disposizione operativa o procedura aziendale adottata dalla IES S.r.l.;
- porre in essere comportamenti atti a violare norme, leggi, direttive o regolamenti nazionali ed internazionali, nonché le migliori prassi applicabili alle proprie attività;
- generare situazioni all'interno delle quali i Destinatari, nel condurre o definire transazioni, possano trovarsi o semplicemente possano apparire in conflitto di interesse con la società ovvero generare situazioni che possano essere di ostacolo alla loro capacità di determinarsi in modo imparziale nell'interesse della IES S.r.l.;

La IES S.r.l. considera situazione di conflitto di interessi:

- a) la strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi confliggenti con quelli della società;
- b) l'accettazione di denaro o qualsiasi altra utilità da persone od aziende che intendono entrare in rapporti di affari con la Società;

- c) utilizzare le informazioni acquisite in ragione della propria posizione aziendale in maniera tale da creare conflitto tra interessi personali e interessi aziendali;
- d) mantenere rapporti commerciali con persone fisiche e/o giuridiche dei quali è conosciuto o sospettato il compimento e/o lo svolgimento di attività illecite;

E' altresì fatto divieto di:

1. porre in essere comportamenti che violino i principi e le regole di comportamento contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, Codice Etico, Regolamenti e procedure interne, sistema delle Deleghe, ogni altro documento che regoli le modalità di svolgimento di ogni singola attività aziendale e che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto lgs 231/2001.
2. di agire e porre in essere comportamenti contrari ai principi di correttezza, buona fede e diligenza così come previsti per legge e cristallizzati nel Codice etico adottato dalla IES S.r.l. nell'espletamento delle proprie mansioni;
3. dare o promettere, ovvero tentare di dare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani o esteri o di loro parenti/referenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro o altre utilità - vantaggi, distribuzioni di omaggi o regali - ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari e/o società terze con le quali si entra in collaborazione ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi nell'interesse della società. Sono consentiti omaggi che devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere: iniziative di carattere benefico o culturale, l'immagine della Società. In queste ultime ipotesi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato;
4. porre in essere condotte ascrivibili a ogni forma di corruzione o comunque è fatto divieto assoluto di porre in essere comportamenti che possano essere interpretati come pratiche di corruzione; favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette o mediante terzi di privilegi per sé o per altri;
5. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
6. tollerare o favorire comportamenti tendenti ad agire contra legem;
7. utilizzare strumenti di persuasione ingannevoli e non corrispondenti al vero;
8. promettere di fornire o fornire impropriamente servizi;
9. porre in essere condotte finalizzate alla riduzione o mantenimento in stato di soggezione della persona mediante violenza, minaccia, abuso di autorità ovvero sfruttamento di situazioni di inferiorità fisica o psichica;

10. porre in essere condotte moleste, atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità del lavoratore, delle convinzioni o delle inclinazioni personali;
11. di dare seguito a pressioni, esortazioni, sollecitazioni provenienti da pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, direttamente o per interposta persona, per ottenere indebitamente denaro o altra utilità;
12. di porre in essere condotte finalizzate a esercitare pressioni o influenze sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti l'Autorità giudiziaria, per indurla ad omettere informazioni ovvero a rendere dichiarazioni fuorvianti;
13. aiutare o favorire persone accusate di fatti penalmente rilevanti ad eludere le attività investigative in cui esse sono coinvolte;
14. fornire o promettere di fornire informazioni o documenti riservati riferibili alla società stessa o terze persone fisiche o giuridiche che la società detiene per ragioni riconducibili a rapporti commerciali instaurati con gli stessi;
15. di acquistare, sostituire oppure trasferire denaro od altre utilità nella consapevolezza della provenienza delittuosa degli stessi, nonché compiere qualsiasi operazione idonea – o che possa apparire tale – ad ostacolarne l'identificazione e/o la provenienza;
16. di comunicare dati personali a terzi, senza l'autorizzazione degli interessati o del Garante, nonché l'uso improprio di tali informazioni;
17. favorire, nei processi d'acquisto taluni soggetti, fornitori o sub-fornitori, perché indicati dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ovvero da clienti/partners commerciali, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
18. di riconoscere, anche solo per mero tentativo, in favore dei collaboratori esterni, compensi non proporzionali al tipo di incarico attribuito e alla prassi vigente nel ramo aziendale interessato;
19. rilasciare o tentare di rilasciare false dichiarazioni a organismi pubblici nazionali, comunitari o internazionali al solo fine di conseguire finanziamenti, contributi, erogazioni di varia natura ovvero per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per la Società;
20. destinare o tentare di destinare le somme ricevute dagli organismi pubblici di cui al precedente punto a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
21. alterare il funzionamento di un sistema informatico ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società;
22. esibire documenti o fornire dati falsi a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione;
23. tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione che possa indurre in errore la stessa;

24. omettere di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore decisioni della stessa;

Ai fini dell'attuazione dei divieti sopra sanciti:

- a) i rapporti rilevanti con la Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni, atti di assenso comunque denominati ovvero acquisizioni e gestioni di contributi, sovvenzioni e finanziamenti) devono essere gestiti esclusivamente dall'Organo Amministrativo, ovvero dal personale all'uopo appositamente delegato e nei limiti indicati nella delega;
- b) nelle ipotesi di sottoscrizione di contratti di acquisto e di vendita, di conferimento incarico professionale, i contratti devono essere definiti per iscritto e proposti, verificati ed approvati da personale all'uopo designato preventivamente individuato con la previsione di una clausola di impegno della controparte al rispetto dei principi enucleati nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Etico, negli ulteriori Protocolli e Regolamenti adottati dalla Società, della cui presa visione viene data contezza e prova mediante la sottoscrizione di un modello allegato al contratto; nonché la previsione di una clausola risolutiva del contratto per colpa del contraente in favore della Società per i casi in cui controparte violi i principi dei documenti richiamati nei contratti, con specifica previsione di agire nelle opportune sedi giudiziarie per il risarcimento dei danni cagionati alla stessa e/o soggetti terzi entrati in rapporto di collaborazione con la Società;
- c) necessario procedere a idonee verifiche di affidabilità ed onorabilità del partner commerciale con espresso divieto di accettare pagamenti, anche parziali, in contanti;
- d) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni, devono essere proposti, verificati e/o approvati da personale specificamente designato e nei limiti della delega conferita; devono indicare il compenso pattuito e la previsione di una clausola risolutiva espressa che riconosca alla Società la possibilità di recedere dal contratto in caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo, Codice Etico, protocolli e regolamenti adottati dalla Società;
- e) fatta salva la gestione della piccola cassa, in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e, nel caso di deroga, gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati dall'Organo Amministrativo e/o da personale all'uopo designato e nei limiti della delega conferita. In ogni caso deve essere documentata la riferibilità e la tracciabilità della spesa. Nessun tipo di pagamento potrà mai essere effettuato in natura;
- f) le pratiche istruite dinanzi a organismi pubblici nazionali o comunitari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono fondarsi su elementi veritieri;

nelle ipotesi in cui la procedura amministrativa si conclude con l'ottenimento degli stessi, dovranno essere scrupolosamente rispettati i successivi adempimenti contabili, ivi compresi eventuali rendiconti;

- g) per l'espletamento delle attività correlate alle procedure di ottenimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura devono essere individuati di volta in volta i soggetti tenuti a svolgere funzioni di controllo e supervisione, soggetti che nel caso in cui vengano registrate delle irregolarità assumono l'impegno di segnalare per iscritto nell'immediatezza e comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dall'acquisizione dell'avvenuta violazione e irregolarità all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità come meglio descritte nella Policy Wistleblowing – che verrà fornita a tutti i Destinatari;
- h) tutti i pagamenti devono essere effettuati nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura, previa apposizione di autorizzazione al pagamento da parte di colui che ha intrattenuto rapporti con il fornitore/collaboratore, che in tal modo ne attesta la regolarità formale e sostanziale;
- i) ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In particolare, ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;
- j) ogni operazione deve essere altresì corredata da un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare l'autore dell'autorizzazione, dell'esecuzione, della registrazione, della verifica dell'operazione;
- k) eventuali operazioni di liquidazione della Società devono essere condotte avendo riguardo al preminente interesse dei creditori sociali; è, pertanto, vietato distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori aventi diritto, ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

La IES S.r.l. non consente in alcun modo che all'interno dei vari settori in cui opera vengano posti in essere comportamenti ingannevoli che traggono o possono trarre in inganno o indurre in errore, realizzati nei confronti dei soggetti che svolgono Funzioni Pubbliche di vigilanza. A tal fine, la società impone ai Destinatari di svolgere tutte le comunicazioni previste **dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza**, desistendo dal porre in essere condotte che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

È, inoltre, fatto obbligo ai Destinatari dei presenti principi etico-comportamentali nonché di quelli espressi nel Codice Etico della Società, nei protocolli e regolamenti adottati di attenersi alle seguenti

prescrizioni:

- a) laddove si configuri una tentata concussione, corruzione e/o induzione indebita a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato non deve dare corso alla richiesta e di comunicare tempestivamente, seguita da nota scritta, quanto accaduto al responsabile di settore e/o al suo superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a darne immediata informativa all'Organo Amministrativo;
- b) laddove sorgano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione conflitti di interesse, anche solo potenziali, il soggetto interessato deve informare tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'accadimento al proprio responsabile di settore e/o al superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza che provvederanno a comunicare la circostanza all'Organo Amministrativo;
- c) laddove nell'esercizio delle proprie attività operative sorgano dubbi sulla corretta applicazione delle norme comportamentali, dei principi etici suindicati nonché dei principi espressi nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo, Codice Etico, Protocolli e regolamenti adottati dalla Società, il soggetto interessato deve interpellare il responsabile di settore e/o il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza e chiedere i doverosi chiarimenti.

## **2. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE**

**La Parte Speciale del presente Modello è suddivisa in sezione:**

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- B. Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- C. Delitti di criminalità organizzata;
- D. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- E. Delitti contro l'industria e il commercio;
- F. Reati societari;
- G. Delitti contro la personalità individuale;
- H. Reati commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute sul lavoro;
- I. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- L. Reati in violazione del diritto d'autore;
- M. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità

Giudiziaria;

N. Reati di impiego di cittadini di Paese terzi il cui soggiorno è irregolare;

O. Reati tributari;

P. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Q. Delitto Tentato.

## **PARTE SPECIALE A**

### **REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO IL PATRIMONIO**

#### **1. REATI- PRESUPPOSTO**

In tale sezione verranno esaminati le singole fattispecie di reati- presupposto previste e prescritte dagli artt. 24 – 25 del D.lgs, 231/2001 rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa da illecito penale della IES S.r.l..

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo in questa sezione sono le seguenti:

##### ***a) Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 -bis c.p.)***

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

##### ***b) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)***

Il reato si configura allorché, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti

pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

***c) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio (artt. 318 - 319 e art. 319-bis c.p.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'art. 319 c.p. punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'art. 319-bis c.p. dispone un aumento di pena se il fatto della corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario ai propri doveri. Tali disposizioni valgono anche per l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), oltre che per le persone indicate nell'art. 322-bis c.p.

Si ritiene opportuno, dal momento che il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile, riportare la differenza elaborata dalla giurisprudenza, la quale si fonda sul diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una disparità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

***d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione, di cui alle fattispecie che precedono, siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che nella nozione di Pubblico Ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

***e) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del Pubblico Ufficiale (o Incaricato di Pubblico Servizio) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal Pubblico Ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

***f) Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art 640 comma 2, n. 1 c.p.).***

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri tali da indurre in errore taluno o da arrecare danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Attraverso l'**artificio** l'agente fa apparire come vera una situazione che è invece ingannevole; con il **raggiri** l'agente si avvale di ogni affermazione mendace detta in modo da convincere e sorprendere l'altrui buona fede.

Tale fattispecie di reato si può configurare laddove nel caso di partecipazione a procedure di gara, si forniscono intenzionalmente alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

***g) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche (art 640 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui la truffa è finalizzata a conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui al fine di conseguire erogazioni pubbliche si fornisce alla Pubblica amministrazione dati non veri o predisponendo una documentazione falsa.

***h) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Il reato si configura nel caso in cui alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

*i) Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)*

E' stato inserito nell'articolo 24 del D.lgs. 231/2001 il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.). Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni

*j) Traffico di influenze illecite (art 346 bis)*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

## **2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA**

Tutti i Destinatari nell'esercizio delle loro funzioni e/o attività nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le seguenti procedure di comportamento:

- a) I rapporti diretti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono essere rispettosi delle regole di trasparenza, della puntuale collaborazione, della reciproca disponibilità e fondati sul puntuale rispetto delle regole comportamentali per come previste ed enunciate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, nel Codice Etico, nei protocolli e regolamenti adottati dalla Società, nonché tenuti al rispetto delle regole per come meglio specificate nella premessa di parte Speciale di cui al paragrafo 1 (cfr premessa parte speciale).
- b) Laddove si svolgono visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione è necessario che partecipino almeno due persone esplicitamente delegate dalla Società, le quali a conclusione delle operazioni ispettive dovranno redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti che vi hanno partecipato e/o assistito; l'oggetto delle operazioni ispettive; le eventuali decisioni che ne sono seguite.
- c) I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto: delle leggi, delle normative vigenti, dei regolamenti interni ed in particolare i principi e le norme di condotta previste dal Codice etico, dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società; nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e chiarezza.

**E' richiesto altresì:**

- d) Assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che comunicano in modo chiaro e trasparente, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione, richiamando informazioni corrispondenti al vero, fascicolando la relativa documentazione previa verifica e sottoscrizione del responsabile competente<sup>1</sup>;
- e) Assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia ed esplicitamente delegate;

---

<sup>1</sup> A titolo meramente esemplificativo, vi rientra la documentazione necessaria per la partecipazione a gare di appalto; documenti relativi a licenze, autorizzazione, titoli, autorizzazioni o concessioni strettamente connesse all'attività della IES S.r.l.; gli atti, i verbali, documentazione relativa alla gestione amministrativa, previdenziale e/o assistenziale del personale

- f) Sottoporre all'Organo Amministrativo e/o soggetti muniti di apposite deleghe, la documentazione al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- g) Effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati ad essere assunti come dipendenti o all'affidamento di un incarico consulenziale sia effettuata sulla base della valutazione di idoneità tecnica e attitudinale, richiamando informazioni corrispondenti al vero, fascicolando la relativa documentazione previa verifica e sottoscrizione del responsabile competente.

**Inoltre è fatto esplicito divieto di:**

- h) Effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- i) Cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- j) Presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà; - tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- k) Intrattenere, ove ciò risulti possibile, rapporti inerenti la propria attività professionale con Funzionari della Pubblica Amministrazione o Pubblici Ufficiali senza garantire la tracciabilità degli incontri/conversazioni intercorse.

**2.1 Criteri per identificare i pubblici ufficiali/incaricati di un pubblico servizio**

**2.1.1 Premessa**

Nella presente Parte Speciale vengono richiamate le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio in ambito penale; vengono definite altresì i criteri per facilitare l'individuazione delle categorie di soggetti la cui qualifica e/o funzione è necessaria ai fini della configurazione delle fattispecie di reato contemplate e richiamate ut supra:

***A) Pubblico ufficiale***

Ai sensi dell'art. 357, primo comma c.p. è considerato pubblico ufficiale **“agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”**.

Il secondo comma definisce la nozione di ***“pubblica funzione amministrativa”***. Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto l'individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

L'art. 357 del Codice penale, insieme all'art. 358, che definisce la nozione di "persona incaricata di un pubblico servizio", costituisce il quadro normativo di riferimento per la determinazione della responsabilità penale di chi esercita ruoli pubblici.

### **B) Incaricato di pubblico servizio**

Un incaricato di pubblico servizio è una persona che svolge un'attività pubblica, disciplinata come una funzione pubblica, ma senza poteri di certificazione o imperio

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato - così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

1. la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
2. la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
3. l'apporto finanziario da parte dello Stato;
4. la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni allo stesso affidate le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

### **C) Altri soggetti terzi**

Con riferimento al Modello 231 adottato dalla IES S.r.l. si prendono in considerazione anche i rapporti

con soggetti terzi -Fornitori che non rivestono la connotazione “pubblica” nell’esercizio della loro funzione e/o attività. I fornitori privati, seppur difettando la qualifica pubblicistica nel rapporto che si andrebbe ad instaurare con la IES S.r.l., potrebbero di fatto supportare la realizzazione di fattispecie di reato di tipo corruttivo ad esempio mediante la costituzione di fondi occulti che andrebbero impiegati quale merce di scambio al fine di ottenere vantaggi da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

La casistica giurisprudenziale evidenzia che in contesti organizzativi, il *corrispettivo per mercimonia* della pubblica funzione può essere reperito, trasmesso tramite rapporti con fornitori esterni. Questo significa che, anziché essere pagato direttamente, il corrispettivo viene occultato e tracciato attraverso contratti o transazioni con terzi, spesso per mascherare la vera natura della corruzione<sup>2</sup>.

### **3. AREE A RISCHIO**

In base all’attività svolta dalla IES S.r.l., i reati di cui sopra trovano il loro presupposto nell’avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza le Aree a rischio che, in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono:

- Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale;
- Gestione degli adempimenti necessari per la richiesta di finanziamenti, contributi pubblici;
- Gestione delle comunicazioni e dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti, normativi, anche in occasione di verifiche, controlli ed ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali<sup>3</sup>;
- Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto la materia civile, tributaria, giuslavoristica, amministrativa, penale;
- La gestione dei rapporti con la Magistratura – inquirente e decidente – nelle cause civili, penali, amministrative etc. che vedono la IES S.r.l. quale parte in causa;
- Ottenimento e gestione di fondi, erogazioni e contributi pubblici;

---

<sup>2</sup> In via puramente esemplificativa l’ipotesi in cui un funzionario comunale stia approvando un progetto di costruzione senza le dovute verifiche, in cambio di un compenso. Il corrispettivo potrebbe non essere pagato direttamente al funzionario, ma piuttosto essere fatto "scompare" attraverso una società di costruzione con cui il funzionario ha un legame segreto. Questa società potrebbe, ad esempio, essere sovra prezzata o ricevere un compenso aggiuntivo senza che sia necessario per il lavoro svolto. In questo caso, l’indagine si concentrerebbe sul contratto tra la società e il comune e sulle transazioni finanziarie per individuare il corrispettivo corruttivo.

<sup>3</sup> Rapporti con soggetti pubblici<sup>3</sup> in occasione di: rilascio di atti o di provvedimenti amministrativi<sup>3</sup> necessari per l’esercizio delle attività tipiche della Società; trasmissione di comunicazioni e/o adempimenti fiscali, amministrativi in genere per via telematica o utilizzando software pubblici; ispezioni, verifiche ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni e delle informazioni

- Assunzione di personale.

#### **4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Nella presente sezione di Parte Speciale sono individuate le condotte poste in essere dai soggetti apicali e da coloro che su specifico incarico intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tutti i Destinatari che svolgono a vario titolo attività nelle aree a rischio individuate nel paragrafo che precede individuate nella presente sezione di Parte Speciale A sono tenuti a conformarsi alle regole di condotta e ai protocolli individuati al fine di prevenire la commissione delle ipotesi di reato previste e disciplinate dagli artt. 24-25 del D.lgs n. 231/2001 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti in generale a rispettare i principi contenuti nei presenti atti:

- a) Codice etico;
- b) Norme di *Corporate Governance* (al fine di garantire una gestione trasparente, efficiente e responsabile).

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a rischio, l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24- 25 del D.Lgs. 231/01;
- b) porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- c) trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato;
- d) di porre in essere condotte finalizzate a indebite pressioni volte ad indurre l'Autorità Giudiziaria a favorire la Società nella decisione della vertenza nelle ipotesi di contenziosi sia di natura civile, penale, amministrativa e/o tributaria o nel corso di attività ispettiva;

- e) nella fase di assunzione del personale, operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- f) garantire l'esistenza e la tracciabilità di tutta la documentazione ove si attesti il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione o di conferimento di incarico consulenziale;
- g) assicurare il rispetto delle normative vigenti contro il lavoro irregolare e/o contro la discriminazione di genere;
- h) assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

**È fatto inoltre esplicito divieto di:**

- a) operare secondo logiche di favoritismo;
- b) promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a enti o persone vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- c) assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- d) assumere o promettere l'assunzione nella IES S.r.l. a impiegati/funzionari della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato negli ultimi tre anni, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi o a procedimenti giurisdizionali, nei confronti della Società;

E' esplicitamente richiesto a tutti i Destinatari di osservare le regole di condotta indicate nel paragrafo 2 della sezione A di Parte Speciale, nonché nel paragrafo 1 della Premessa della presente Parte Speciale, alla quale si rinvia; pertanto, viene richiesto a tutti i Destinatari di osservare i seguenti presidi di controllo di carattere operativo, finalizzati a prevenire la commissione dei reati-presupposto contro la Pubblica Amministrazione per come previsti e disciplinati nel D.lgs 231/2001, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione degli stessi.

## **5. ASSUNZIONE DI PERSONALE**

Con specifico riguardo al processo di selezione, assunzione e valutazione del personale, la IES S.r.l. ha definito i ruoli e le responsabilità per l'attivazione di un iter di selezione, nonché i criteri selettivi da considerare.

Sul punto si fa esplicito rinvio a quanto previsto nel paragrafo 9 Controlli specifici **processo di selezione, assunzione e valutazione del personale** della presente sezione di Parte Speciale

## **6. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e che – ove opportuno – devono essere integrati da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

Nell’ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:

- a) informa l’Organismo di Vigilanza dell’operazione a rischio;
- b) tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
- c) informa lo stesso dell’avvenuta chiusura dell’operazione.

All’Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell’ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell’operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Infine, lo stesso provvederà, nell’ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a rendere note le operazioni compiute nell’Area a rischio.

## **7. VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell’Organismo di Vigilanza sono:

- a) controllare i flussi finanziari e la documentazione della IES S.r.l. , in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- b) verificare la coerenza delle deleghe verso l’esterno con l’eventuale sistema di deleghe interno;
- c) proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- d) svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- e) esaminare le segnalazioni di violazione.

## **8. PROTOCOLLI**

La IES S.r.l. individua e regola le modalità operative a cui attenersi nei casi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si rechi presso la società per effettuare accertamenti, ispezioni o verifiche di qualsiasi natura, legislativamente previste<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> A titolo meramente esemplificativo, rientrano tra le ispezioni prese in esame nel presente protocollo gli accertamenti e le verifiche di tipo fiscale e tributario, in materia di lavoro, previdenza, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono:

- a) Prestare completa e immediata collaborazione alle Autorità, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- b) Garantire la tracciabilità e la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

Il presente Protocollo si applica a tutti i Destinatari che entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione nei casi di accertamenti, ispezioni e verifiche, ivi compresi i Collaboratori e i Consulenti esterni, specificatamente incaricati.

## **9. SEGREGAZIONE DEI COMPITI**

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente dall'Organo Amministrativo e/o da persona esplicitamente delegata.

Laddove venga incaricato un soggetto terzo, la delega deve essere conferita espressamente per iscritto e conservata in azienda. La delega summenzionata deve essere "speciale" e riguardare quindi un singolo incarico. Non sono ammesse deleghe generali (salvo procure generali con la forma dell'atto notarile e debitamente pubblicizzate verso l'esterno secondo le modalità di legge).

Deve essere garantito un controllo gerarchico e la piena, consolidata diffusione del Modello Organizzativo, gestione e controllo a tutti i dipendenti e/o collaboratori.

E' previsto, per ogni singola operazione, il controllo finale da parte dell'Organo Amministrativo della documentazione da presentare ed inviare alla P.A.

La Società prevede un sistema di accesso al proprio account utente che consente l'autenticazione dell'utilizzatore tale da consentire la tracciabilità di ogni operazione e l'individuazione della persona che ha operato per la formazione della documentazione richiesta.

L'Organo Amministrativo o soggetto da lui espressamente delegato, deve effettuare un controllo sull'effettivo impiego dei fondi pubblici percepiti, rispetto alla coerente finalità. E' necessario la segnalazione all'ODV di anomalie relative all'impiego di fondi pubblici.

## **10.CONTRATTI**

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

## **11.CONTROLLI SPECIFICI**

Con esplicito riguardo al processo di selezione, assunzione e valutazione del personale, la IES S.r.l. ha definito i ruoli e le responsabilità per l'attivazione di un iter di selezione, nonché i criteri selettivi da considerare.

La IES S.r.l. garantisce che i Destinatari, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella selezione, assunzione e gestione di personale dipendente o di consulente devono:

- a) operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- b) garantire l'esistenza e la tracciabilità di tutta la documentazione ove si attesti il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione o di conferimento di incarico consulenziale;
- c) assicurare il rispetto delle normative vigenti contro il lavoro irregolare;
- d) assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

**È fatto inoltre esplicito divieto di:**

- e) operare secondo logiche di favoritismo;
- f) promettere o concedere promesse di assunzione/avanzamento di carriera a enti o persone vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- g) assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- h) assumere o promettere l'assunzione nella IES S.r.l. a impiegati/funzionari della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato negli ultimi tre anni, anche individualmente, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi o a procedimenti giurisdizionali, nei confronti della Società.

Con riferimento ai contratti che la IES S.r.l. stipula con fornitori esterni, al fine di prevenire ipotesi

di reato di tipo corruttivo così come previsti e disciplinati negli artt 24-25 del D.lgs n. 231/2001 si fa esplicito richiamo al regolamento Fornitori adottato dalla IES S.r.l.

## **12.FLUSSE INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La IES S.r.l. prevede delle specifiche procedure che i Destinatati della presente parte speciale sono tenuti a rispettare con riferimento alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale.

Laddove vengano riscontrate anomalie, il Destinatario:

- informa l'Organismo di Vigilanza dell'operazione a rischio;
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione;
- informa lo stesso dell'avvenuta chiusura dell'operazione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui sia necessario adottare ulteriori cautele. In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza. Infine, lo stesso provvederà, nell'ambito delle proprie relazioni al Consiglio di Amministrazione, a rendere note le operazioni compiute nell'Area a rischio.

## **13.VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- controllare i flussi finanziari e la documentazione della IES S.r.l., in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- verificare la coerenza delle deleghe verso l'esterno con l'eventuale sistema di deleghe interno;
- proporre aggiornamenti o istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni pervenute alla sua attenzione e svolgere le richieste e opportune verifiche sulla fondatezza di quanto segnalato.

## **PARTE SPECIALE B**

### **REATI INFORMATICI**

Nella presente sezione di Parte Speciale “B” sono contemplati i reati informatici che trovano una specifica disciplina nell’art 24 bis del D.lgs n. 231/2001.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti coinvolti nelle aree a rischio mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, ciò al fine di prevenire la commissione dei reati oggetto della sezione.

#### **1. REATI-PRESUPPOSTO**

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 e ss. modifiche da ultimo con L. n. 90 del 28 giugno 2024, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta è stata inserita nel D.Lgs. n.231/01 e rubricata all’art. 24 bis la disposizione in tema di “**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**”. Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- a) Documenti informatici/Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria: “falsità in atti” nel caso di rappresentazione informatica (art.491-bis c.p.)<sup>5</sup>
- b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)<sup>6</sup>;
- c) Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti a all’accesso di sistemi informatici e telematici (art 615 quater c.p.)<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> La disposizione in oggetto prevede che, se ad un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità di cui agli articoli precedenti all’art 491 bis c.p. trovano applicazione a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura privata. I documenti informatici sono equiparati ai documenti cartacei a tutti gli effetti. Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come previsto dall’art 1, comma 1, lett. p) D.lgs 82/2008.

<sup>6</sup> Articolo modificato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024. Chiunque abusivamente si presenti in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. L’accesso è abusivo poiché si realizza contro la volontà del titolare del sistema delle misure di sicurezza, volontà che può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l’accesso al sistema stesso. E’ perseguibile per il reato di cui all’art 613 ter c.p. anche il soggetto che seppur entrato legittimamente nel sistema, si sia intrattenuto contro la volontà del titolare del sistema stesso oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimenti di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

<sup>7</sup> Articolo modificato dalla L. 238/2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024.

- d) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)<sup>8</sup>;
- e) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)<sup>9</sup>;
- f) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)<sup>10</sup>;
- g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)<sup>11</sup>;
- h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 quater c.p.);
- i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e);

- l) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)<sup>12</sup>;
- m) Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

<sup>8</sup> Articolo modificato dalla L. 238/2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024. Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetta una comunicazione relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero interrompe o impedisce tali comunicazioni, nonché nell'ipotesi in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

<sup>9</sup> Articolo modificato dalla L. 238/2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024. Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetta una comunicazione relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero interrompe o impedisce tali comunicazioni, nonché nell'ipotesi in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

<sup>10</sup> La norma penale è posta a presidio del bene giuridico del patrimonio, in relazione a dati e programmi informatici. La fattispecie incrimina condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. In via puramente esemplificativa il reato si configura nella condotta del soggetto che procede alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato dal parte del titolare del terminale.

<sup>11</sup> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

<sup>12</sup> Sono punite le condotte di acquisizione, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei e volti ad introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico altrui, tutte condotte prodromiche a quella di accesso o mantenimento abusivo nel sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p.

Tale fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare un danno, abusivamente pone in essere le condotte sopra specificate.

Tale fattispecie di reato si configura sia nell'ipotesi in cui il soggetto detiene legittimamente la parola chiave, il codice o altro mezzo che consente l'accesso in un sistema di sicurezza e li comunica senza autorizzazione a un soggetto terzo, sia nel caso in cui tale soggetto si procura illecitamente uno di tali dispositivi.

La condotta è abusiva laddove i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieta detta condotta - in via puramente esemplificativa venga violata la policy internet.

E' altresì punita la condotta del soggetto che facilita la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle norme di sicurezza.

con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e).

- n) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);
- o) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.);

con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

Nello specifico, le singole fattispecie di reato previste dall'art 24 bis del D.Lgs n. 231/2001 prevedono:

## **2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA**

I Destinatari della società che si trovano a qualsiasi titolo a svolgere attività di gestione e utilizzo dei Sistemi Informativi, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge vigenti in materia, le norme di condotte richiamate nel Modello organizzativo, gestione e controllo e nel Codice Etico nonché osservare quanto prescritto nel regolamento informatico interno

Tutti i Destinatari della IES S.r.l. sono rigorosamente tenuti ad osservare le seguenti regole generali di condotta con esplicito divieto di porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti all'accesso a sistemi informativi altrui con l'obiettivo di:

- porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di reato o possano costituirne il presupposto (es. omesso controllo);
- Acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti Sistemi Informatici;
- Danneggiare e/o distruggere dati e informazioni contenute nei suddetti Sistemi Informatici, anche a fronte della diffusione di virus o codici malevoli;
- Utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi.
- Porre in essere condotte miranti alla distruzione o all'alterazione dei documenti informatici di qualsiasi tipo e soprattutto aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione;
- Utilizzare o installare programmi o codici eseguibili di qualsiasi natura diversi da quelli autorizzati;
- Aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (Antivirus, Firewall, proxy server, etc.);
- Lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- Rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;

- Detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- Entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato.

Inoltre, la IES S.r.l. si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- fornire ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo degli *userid* e delle *password* per accedere ai principali sistemi informatici;
- limitare, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettuare, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, controlli sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

### **3. AREE A RISCHIO**

Le aree a rischio individuate, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 ipotizzabili in capo alla IES S.r.l., sono le seguenti:

- L'insieme delle attività aziendali svolte dai Destinatari attraverso l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet;
- Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro;
- Gestione degli accessi verso l'esterno (internet) nei limiti di quanto previsto dal regolamento informatico adottato dalla società;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- Utilizzo di software e banche dati;
- Installazione di programmi e dispositivi;

- Gestione del processo di conservazione documentale (in via puramente esemplificativa protocollazione/catalogazione documentale delle segnalazione/sistema gestionale contabile ect);
- Gestione dei contenuti del sito internet.

#### **4. PROTOCOLLI DI CONTROLLI SPECIFICI**

##### **4.1 Individuazione degli utenti abilitati a operare sui sistemi informatici e sulle informazioni aziendali.**

La IES S.r.l. prevede delle procedure di sicurezza informatica dei dati:

- l'accesso al proprio account avviene tramite l'utilizzo delle credenziali di autenticazione solitamente username e password, comunicate all'utente dall'Amministratore di sistema che le genera con modalità tali da garantirne la segretezza.

Le credenziali di autenticazione costituiscono dati aziendali da mantenere strettamente riservati e non è consentito comunicarne gli estremi a terzi; divieto che vige anche in relazione ai soggetti apicali dell'ente.

Laddove l'utente ha il sospetto che le proprie credenziali di autenticazione siano state identificate da terzi, o il sospetto di utilizzo non autorizzato del proprio account e delle risorse a questo associato, è tenuto a modificarle e a segnalare la violazione all'Amministratore del sistema nonché al responsabile privacy di riferimento.

A seguito della prima comunicazione delle credenziali di autenticazione, l'utente ha il compito di modificare al primo utilizzo la propria password procedendo allo stesso modo ogni 6 mesi e, nel caso di trattamento di categorie particolari di dati personali o relativi a condanne penali o reati almeno ogni tre mesi.

L'utente, nel definire il valore della password, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto nell'art 7.2 del regolamento informatico adottato dalla Società.

La IES S.r.l. con questa procedura intende prevenire gli accessi abusivi nel sistema informatico e telematico, garantendo una tracciabilità delle operazioni ovvero tale procedura consentirebbe di risalire alla persona che ha posto in essere tale condotta.

Un sistema altresì di natura preventiva che si cristallizza con la predisposizione da parte della Società di un regolamento informatico che ogni Parte Interessata è tenuta a osservare scrupolosamente al fine di prevenire e incorrere in ipotesi di reato di cui alla presente sezione di Parte Speciale.

##### **4.2 Anomalie e/o vulnerabilità del sistema informatico.**

L'utente interno della Società, in base al proprio ruolo e responsabilità, deve osservare

scrupolosamente i principi generali di condotta enunciati nel par. 1 della presente sezione.

Laddove rilevi un'anomalia e/o vulnerabilità del sistema informatico è tenuto a:

- Segnarlo nell'immediatezza e per iscritto al Responsabile I.T.

#### **4.3 Utilizzo delle credenziali**

Ogni operatore è tenuto ad utilizzare i dispositivi in dotazione al momento dell'assunzione e le credenziali di accesso fornite solo ed esclusivamente per le attività e/o compiti ad esso assegnati, previsti ed autorizzati all'interno dell'organizzazione e strettamente connessi all'attività svolta all'interno dell'Azienda; così come previsto nel punto 7 del regolamento informatico interni adottato dalla IES S.r.l..

Laddove la IES S.r.l. dovesse autorizzare per iscritto altri soggetti ad un accesso temporaneo alla rete aziendale, questi ultimi potranno accedere solo per il tempo necessario e strettamente correlato all'attività specificata nell'autorizzazione.

#### **4.4 Attività di assistenza sistematica e/o gestione applicata sui sistemi informativi**

I fornitori esterni e gli Outsourcer che svolgono attività di assistenza sistemistica e/o gestione applicativa sui sistemi della IES S.r.l. sono tenuti a rispettare i principi generali di comportamento previsti nella parte generale del Modello organizzativo, gestione e controllo e nel par. 1 della presente sezione reati informatici nonché le regole previste nel Codice Etico.

### **5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI**

In particolare, si elencano di seguito le regole che devono essere rispettate dalla IES S.r.l., dai Dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività "sensibili":

- a) i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti, incluse le modalità di gestione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- b) è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti *software e/o hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito ecc.);
- c) è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a IES S.r.l. le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o di terze parti;
- d) è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;

- e) è vietato comunicare a persone interne o esterne alla IES S.r.l. i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- f) è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- g) è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

## **6. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In riferimento alle ipotesi di reato presupposto disciplinati nella presente sezione di Parte Speciale (reati informatici e trattamento illecito dei dati), l'Organismo di vigilanza deve assolvere a specifici compiti di controllo:

1. svolgere verifiche sul rispetto della presente sezione di Parte Speciale e valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art.24-*bis* del Decreto;

a tal fine l'ODV è tenuto a svolgere controlli anche a campione nelle aree a rischio e in riferimento alle specifiche attività aziendali per verificare la correttezza delle procedure adottate dalla società; condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di delitti informatici dirette a verificare la correttezza delle procedure interne in essere;

2. con specifico richiamo e considerazione del progresso tecnologico, in via puramente esemplificativa in campo di IA, l'OdV può proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati informatici di cui di cui alla presente sezione di Parte Speciale;
3. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
4. conservare traccia dei flussi informativi ricevuti e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, la IES S.r.l. garantisce all'ODV per lo svolgimento dei suoi compiti di controllo libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

## **7. FLUSSI INFORMATICI VERSO L'ODV.**

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali della Società, sono tenuti a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Organismo di Vigilanza qualsiasi

eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito. Tutti i destinatari coinvolti nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità/tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/ 2001.

## **PARTE SPECIALE C**

### **DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

#### **1. REATI – PRESUPPOSTO**

La presente sezione speciale disciplina i reati- presupposto di cui all'art 24 ter del D.lgs. n. 231/2001, nello specifico:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.);
- Art. 378 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Art. 416 Associazione per delinquere;
- Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- Art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso;
- Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- Delitti in materia di armi;
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

#### **2. CONSIDERAZIONI GENERALI.**

E' importante considerare che la configurazione dei reati associativi come reati-mezzo ha l'effetto di estendere la responsabilità dell'ente ex D.lgs n. 231/2001 a una serie indefinita di fattispecie criminose commesse in attuazione del pactum sceleris e non necessariamente incluse nell'elenco dei reati presupposto<sup>13</sup>. Pertanto, le diverse possibili manifestazioni dei reati presupposto considerati dall'art. 24-ter, anche laddove di rilievo transnazionale, rendono necessaria una scrupolosa mappatura dei rischi, con particolare riferimento a quello di verifica di condotte dirette a favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, nonché l'individuazione di adeguati controlli preventivi.

#### **3. AREE SENSIBILI**

Nel richiamare le singole fattispecie di reato – presupposto previsti nella presente sezione di Parte Speciale, le Linee Guida di Confindustria evidenziano, con riguardo alla mappatura delle singole aree

---

<sup>13</sup> Si pensi, ad esempio, alla turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), all'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis, c.p.), all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) e alla frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

a rischio, che non si può escludere aprioristicamente alcun ambito di attività aziendale, poiché le singole ipotesi di reato-presupposto potrebbero interessare la totalità delle attività aziendali svolte dalla IES S.r.l.

In occasione dello svolgimento dell'attività di risk assessment, sono state individuate, in riferimento a ciascuna delle ipotesi delittuose previste nella presente sezione di Parte speciale, le attività "a rischio di reato", al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

Le aree che risultano più a rischio risultano essere le seguenti:

- a) gli approvvigionamenti di beni e servizi e le prestazioni professionali;
- a) le attività relative agli adempimenti societari ed ai rapporti istituzionali con i Soci, anche in relazione al controllo contabile e agli adempimenti societari, e alla predisposizione della documentazione relativa ai valori di stipendi, oneri sociali, accantonamento TFR nonché alla predisposizione del libro unico;
- b) le attività di produzione di documentazione/informazione necessaria per la decisione dei soci in fase assembleare;
- c) attività di selezione personale dipendenti/fornitori esterni.

In riferimento alle ulteriori ipotesi delittuose richiamate nell'art 24 ter del D.lgs. n. 231/2001 non vi sono aree aziendali interessate alla commissione delle ulteriori ipotesi di reati-presupposto.

#### **4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La IES S.r.l. prevede il divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 24 ter del D.Lgs. 231/01;
- Porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- Utilizzazione di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

#### **5. PROTOCOLLI**

La IES S.r.l. al fine di prevenire la commissione delle ipotesi di reati-presupposti riconducibili all'art 24 ter di cui al D.Lgs n. 231/2001 prevede una verifica sulla persona fisica e/o giuridica con la quale dovrebbe intrattenere rapporti commerciali al fine di verificare la sussistenza di requisiti di affidabilità al fine di poterli inserire nell'apposito albo di "fornitori qualificati".

La presente sezione speciale, pertanto, prevede l'applicazione di protocolli che riguardano essenzialmente il soggetto con il quale la IES S.r.l. entra in rapporti commerciali, soprattutto in riferimento a rapporti commerciali di rilevante entità.

La IES S.r.l. prevede:

- Inclusione nel contratto o nel modulo d'ordine, di impegno da parte del fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal D.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter;
- Inserimento nel contratto o modulo d'ordine di clausola risolutiva espressa per il caso in cui il fornitore, destinatario di una certificazione antimafia regolare, risulti destinatario di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori;
- Limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto e/o comunque venga esercitata la clausola risolutiva espressa;
- Per le fatture ricevute dalla Società a fronte dell'acquisto di beni e servizi verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse (sul punto si rinvia alla sezione speciale F al par. Protocolli);
- Divieto di corresponsione di pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- Tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto;
- Registrazione delle fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- Obbligo di verifica in capo al Responsabile di ciascun contratto della completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- Obbligo in capo al responsabile di ciascun contratto o ordine di segnalare all'Organo Amministrativo eventuali non conformità;
- Obbligo di verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto.

## **6. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- a) proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- b) verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

Fermo restando i poteri e doveri riconosciuti all'OdV per come meglio esplicitati nella Parte Generale nell'espletamento delle sue attività di verifica periodica a seguito di segnalazioni, l'OdV effettua periodicamente specifici controlli sulle attività che risultano potenzialmente a rischio di commissione di reati della presente sezione di Parte Speciale.

I richiamati controlli sono finalizzati a verificare:

- la corretta applicazione dei principi e delle regole generali di comportamento del presente Modello (a titolo puramente esemplificativo: l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso);
- proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale;
- svolgere attività di monitoraggio sul rispetto delle procedure interne adottate dalla Società necessarie per prevenire la commissione dei reati- presupposti di cui alla presente sezione di Parte Speciale;
- procedere all'esame delle segnalazioni giunte alla sua ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Per lo svolgimento di tale attività di controllo e vigilanza, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

## **7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.**

Tutti i Destinatari coinvolti nelle attività a rischio individuate nella presente sezione di Parte Speciale, sono tenuti a comunicare tempestivamente e per iscritto all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito. Tutti i responsabili che sono coinvolti nell'ambito del processo garantiranno,

coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità/tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione all'uopo necessaria. Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di vigilanza che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/ 2001

## **PARTE SPECIALE D**

### **FALSIFICAZIONE DI MONETE**

#### **1. REATI-PRESUPPOSTO**

L'art 25 bis di cui al D.lgs n. 231/2001 prevede le seguenti ipotesi di reati-presupposti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato (art 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art 457 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.).

#### **2. AREE A RISCHIO**

Al riguardo, si può ritenere che, in tale contesto, assumano rilevanza quelle aree aziendali che si occupano della:

- Ricezione del pagamento e della successiva gestione dei denari;
- Emissione di fatture;
- Operazioni societarie.

#### **3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORATAMENTO E/O DIVIETI**

La Società prevede espressamente il divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 25 bis del D.Lgs. 231/01;

- Porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali.

#### **4. PROTOCOLLI**

La Società prevede espressamente:

- La limitazione nell'utilizzo del denaro contante; i pagamenti in denaro contante possono essere ricevuti sino al massimo previsto per legge;
- Analogamente, i rimborsi spese possono essere eseguiti in contanti sino al massimo previsto per legge;
- Il denaro contante ricevuto, al termine di ciascuna giornata lavorativa, viene custodito presso gli Uffici dell'Amministrazione;
- Il denaro contante ricevuto viene sottoposto, contestualmente alla sua ricezione, ad apposite verifiche al fine di accertarne la sua integrità;
- In ipotesi di ricezione di denaro contante non integro, il destinatario è tenuto ad avvisare immediatamente l'Organo Amministrativo o soggetto da lui delegato, che provvederà alla denuncia presso le competenti autorità;
- L'acquisto delle marche da bollo deve essere tracciabile, con esplicito richiamo al numero di marche da bollo acquistato e punto vendita di acquisto;
- L'acquisto delle marche da bollo deve essere tracciabile attraverso il rilascio di apposita ricevuta di pagamento;
- Tutte le operazioni societarie afferenti l'acquisto o l'uso di marchio (stipula di contratti di leasing) devono essere precedute da apposite verifiche attraverso i canali istituzionali<sup>14</sup> sulla presenza di segnalazioni al fine di identificare dati utili per le ipotesi di contraffazione del prodotto protetto da Proprietà intellettuale.

#### **5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I responsabili di settore e/o i destinatari del Modello 231 che siano venuti a conoscenza di anomalie e/o inosservanza dello stesso, del Codice etico, delle regole comportamentali e dei protocolli previsti nella presente sezione speciale sono tenuti a darne immediatamente e comunque non oltre tre giorni comunicazione all'ODV.

La Società prevede a carico dei responsabili di settore il dovere di trasmettere all'ODV un report semestrale sulle attività svolte.

---

<sup>14</sup> Ufficio Brevetti e Marchio

## **PARTE SPECIAE E**

### **TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO**

#### **1. REATI-PRESUPPOSTO**

La presente sezione speciale disciplina i reati – presupposto di cui all'art 25 bis 1.:

- Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali;
- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;
- Art. 516 c.p Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Art. 517 c.p Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Art. 517 ter c.p Fabbricazione e commercio di beni<sup>15</sup>;
- Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

#### **2. AREE A RISCHIO**

*Ratio* dei delitti in esame è quella di tutelare il libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla pubblica economia. Le condotte di turbativa o impedimento dell'esercizio industriale o commerciale (prese in considerazione, in prima istanza, dall'art. 513 c.p.) possono essere realizzate da chiunque (si tratta, infatti, di reati comuni) sia in grado di coinvolgere interessi di natura patrimoniale non solo individuale, ma anche sovraindividuale, attinenti oltre che all'economia, anche alla salute e all'incolumità pubblica (si pensi, ad esempio, alle condotte di "boicottaggio" di un particolare prodotto, con le quali si ingenera nei consumatori la paura di acquistare merce pericolosa, adulterata o avvelenata).

L'elemento che si riscontra in molte delle fattispecie criminose di cui all'art. 25-bis. 1 del Decreto è rappresentato dalla frode.

Per quanto improbabile, non si può escludere il compimento dei reati previsti nella presente sezione di Parte Speciale. Tutti i Destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare tali fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico.

In linea di principio e in riferimento a una concreta fattibilità di realizzazione delle ipotesi delittuose di cui all'art 25 bis 1 di cui al D.lgs n. 231/2001, si ritiene che tali reati, eccezion fatta per l'ipotesi

---

<sup>15</sup> Ipotesi di reato realizzata usurpando titoli di proprietà industriale

delittuosa perseguita e prescritta dagli artt. 516 e 517 quater c.p., siano rilevanti per la società.

Dopo aver svolto un'attività di risk assessment della Società, sono state individuate le diverse modalità di realizzazione delle ipotesi delittuose di cui alla presente sezione speciale e le aree a rischio di commissione dei reati previsti dalla presente sezione di parte Speciale:

- Boicottaggio, storno di dipendenti e distrazione di clientela, perpetrati con minacce e/o violenze;<sup>16</sup>
- Diffusione di notizie e apprezzamenti sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito;
- diffusione di notizie tramite pubblicità menzognera idonea a danneggiare l'altrui azienda e finalizzata a generare una situazione di inganno che vizia le scelte dell'utente/consumatore e, dunque, produrre uno sviamento della clientela e un danno all'azienda concorrente;
- commissione di atti di concorrenza sleale con violenza o minaccia.

### **3. REGOLE DI CONDOTTA**

La Società prevede espressamente il divieto di:

- Porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli artt. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01;
- Porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali;
- Utilizzare e diffondere le informazioni segrete di altre aziende;
- Adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti della società;
- Porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società;
- Riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- Fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;

---

<sup>16</sup>In via puramente esemplificativa il caso di un destinatario che minacci un dipendente per far sì che non sottoscriva contratto di lavoro con l'impresa concorrente

- Introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

#### **4. PROTOCOLLI**

La Società, al fine di prevenire la commissione delle ipotesi di reato di cui all'art 25 bis 1 D.lgs n. 231/, prevede

**1. Obbligo di:**

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

**2. È fatto espresso divieto ai Destinatari di:**

- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di altri eventuali concorrenti che operano nello stesso settore (per esempio, attraverso il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.);
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

#### **5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

La Società prevede a carico dei Destinatari in base alle proprie funzioni e/o mansioni il dovere di informare nell'immediatezza l'ODV della presenza di non conformità relativamente alle attività regolate nella presente sezione di Parte Speciale al fine di consentire all'ODV di svolgere le attività di vigilanza e di controllo correlate alla sua funzione.

Sul punto si fa esplicito richiamo alle modalità di trasmissioni dei flussi informativi verso l'OdV per come previste nel Protocollo FLUSSI INFORMATIVI.

## **PARTE SPECIALE F**

### **REATI SOCIETARI**

Nella presente sezione della parte Speciale “F” sono contemplati i reati societari previsti e prescritti nell’art 25 ter D.Lgs n. 231/2001.

#### **1. REATI – PRESUPPOSTO**

Le fattispecie prese in considerazione dal Decreto Legislativo N. 231/2001 sono le seguenti:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Si segnala altresì il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, di «Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere».

Con specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001, l’art. 55 del Decreto (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) ha modificato l’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, inserendo il nuovo delitto di «False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare», previsto e punito dall’art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023.

Quanto alle suddette modifiche, il rischio potenziale di applicabilità alla realtà operativa della IES S.r.l. del reato di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023, deve ritenersi remoto, in considerazione dell'estraneità delle condotte tipiche previste dalle fattispecie in esame all'attività svolta dalla Società, nonché della necessaria realizzazione dell'interesse o vantaggio.

## **2. ATTIVITA' A RISCHIO**

In considerazione dell'attività di risk assessment svolta all'interno dell'organizzazione, sono state individuate le seguenti aree a rischio nel cui ambito si potrebbero configurare le ipotesi di reato di cui all'art. 25 *ter* D.Lgs n. 231/2001 e che sono state raggruppandoli in quattro tipologie differenti.

### **2.1 Tutela penale del capitale sociale:**

#### **- Art 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.**

Soggetti attivi dell'ipotesi di reato di cui all'art 2626 c.c. è l'Organo Amministrativo.

Il legislatore in tale ottica non ha inteso perseguire e punire altresì i soci che hanno beneficiato della disposta restituzione o liberazione dei conferimenti, si esclude pertanto il concorso necessario.

Potrebbe essere contestato il concorso eventuale, in forza del quale potranno essere chiamati a rispondere del reato, anche i soci che hanno svolto un'attività cosiddetta di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori in base alle regole di cui all'art 110.c.p..

Pertanto, è un ipotesi di reato proprio, che può essere commesso solo dall'Organo Amministrativo, i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, pongono in essere una condotta tipica mediante la restituzione anche attraverso operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Ai fini della configurazione dell'ipotesi di reato è sufficiente che un singolo socio o più soci sia liberato dall'obbligo di conferimento.

#### **- Art 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve.**

L'ipotesi di reato p.e. p. dall'art 2627 c.c. si configura laddove si proceda ad una ripartizione degli utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o utili che per legge sono destinati alla riserva, ovvero alla ripartizione delle riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuiti.

Si fa presente che la ricostruzione degli utili o delle riserve prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

In tale ipotesi di reato i soggetti attivi sono gli Amministratori.

Il legislatore non ha inteso perseguire e punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, viene escluso anche in tale fattispecie l'ipotesi del concorso necessario. E' configurabile

l'ipotesi del concorso eventuale laddove emerge, nel corso delle indagini, elementi a carico dei soci che hanno contribuito con una condotta ascrivibile all'istigazione o hanno influito nella determinazione della condotta dell'Amministratore, secondo le regole generali di cui all'art 110 c.p.

- **Art 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Ipotesi di reato che si configura laddove, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procede all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. Si evidenzia che prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio viene ricostruito il capitale sociale o le riserve, il reato si estingue.

- **Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori**

L'ipotesi di reato si configura quando in violazione delle norme poste a tutela dei diritti del credito, si procede alla riduzione del capitale sociale o ad operazioni di fusione con altre società o scissione che cagionano danni ai creditori.

E' necessario evidenziare che è causa estintiva del reato l'avvenuto risarcimento ai creditori per il danno sofferto.

Anche in tale ipotesi di reato, i soggetti attivi sono gli amministratori.

- **2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse**

Con richiamo al disposto di cui all'art 2391 c.c. co. 1, ove viene imposto all'amministratore un obbligo di comunicazione dell'interesse proprio o per conto di terzi nell'operazione da compiere in nome della società.

- **Art 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Tale ipotesi di reato si configura laddove l'Amministratore o i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociale per una somma inferiore al loro valore nominale mediante la sottoscrizione reciproca di azioni o quote oppure mediante la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura; di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono l'Organo Amministrativo e i soci conferenti.

- **Art 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

Tale ipotesi di reato si configura allorquando i soci procedono ad una ripartizione dei beni sociali prima di provvedere a soddisfare i creditori sociali o mediante ripartizione delle somme accantonate per soddisfare i creditori.

Il legislatore ha previsto l'estinzione del reato contestato qualora si provvede al risarcimento del danno ai creditori. Soggetto attivo del reato sono esclusivamente i liquidatori.

## **2.2 Tutela penale del regolare funzionamento della società.**

### **- Art. 2625 c.c. comma 2 Impedito controllo**

Il legislatore ha inteso perseguire e punire la condotta degli amministratori che impediscono, mediante l'occultamento di documenti o mediante altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo che per legge vengono attribuite ai soci o ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione, procurando un danno ai soci.

Il reato può essere commesso solo dagli Amministratori.

### **- Art 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea**

La condotta tipica prevede che si determini, mediante atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato comune ovvero che può essere commesso da chiunque ponga in essere la condotta criminosa.

## **2.3 Tutela penale dell'attività di vigilanza**

### **- Art 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

Si tratta di due distinte ipotesi di reato che si configurano rispettivamente:

- 1) Esporre, al solo fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza;
- 2) Occultamento o altri mezzi fraudolenti, che di fatto avrebbero dovuto essere comunicati e relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

La responsabilità si configura laddove le informazioni e/o comunicazioni riguardano anche beni che sono posseduti od amministrati dalla società per conto terzi.

- 3) Ostacolare nella piena consapevolezza e con qualsiasi mezzo anche omettendo le comunicazioni dovute.

Ipotesi di reato proprio, che possono essere commessi solo dagli Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori.

## **2.4 Ipotesi di reato: corruzione tra privati**

### **- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.**

Ipotesi di reato introdotta dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, modificata dal D.Lgs. n. 38/2017 si configura allorquando i soggetti apicali della società, i soggetti che esercitano funzioni direttive non apicali o i loro sottoposti corrompono dirigenti o dipendenti di altre società o enti privati o vengono corrotti da questi ultimi.

L'ipotesi di reato si configura pertanto laddove i soggetti suindicati accettano per sé o per gli altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio o agli obblighi di fedeltà.

L'art. 2635 c.c. comma 3 punisce, altresì, la condotta del corruttore con le medesime pene previste per il corrotto, ipotesi configurabile nella corruzione tra privati attiva. Solo tale ipotesi di reato e non anche quello commesso dai corrotti è reato presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente, se è stato commesso nell'interesse della società alla quale il corruttore appartiene.

- **Art 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.**

Tale ipotesi di reato introdotta con il D.Lgs n. 38/2017 si configura in due ipotesi:

- 1) Offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o soggetti aventi funzioni di direzione non apicali e loro dipendenti finalizzata al compimento o all'omissione di atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o contrari agli obblighi di fedeltà e l'offerta e la promessa non venga accettata, in caso di accettazione si ricadrebbe nell'ipotesi più grave di cui all'art 2635 c.c.;
- 2) Sollecitare per sé o per gli altri anche per interposta persona, una promessa o una dazione di danaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nell'ipotesi in cui la sollecitazione non venga accettata.

Il legislatore ha previsto che è chiamato a rispondere solo la società cui appartiene il soggetto che istiga alla corruzione, e non anche la società cui appartiene il soggetto destinatario dell'offerta o della promessa.

### **3. AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della presente sezione di Parte Speciale le seguenti:

- predisposizione delle comunicazioni sociali riguardo alla situazione economica, finanziaria o patrimoniale, come per esempio bilancio e situazione semestrale;
- predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza (per esempio Corte dei Conti ecc );
- comunicazioni delle situazioni di conflitti d'interesse da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- con specifico riguardo ai reati di corruzione tra privati le aree di attività che si espongono maggiormente al rischio di perpetrare condotte corruttive sono quelle

dedite, di volta in volta, alla negoziazione per la stipula di contratti di fornitura di servizi ai clienti e alla relativa fase di erogazione.

#### **4. REGOLE DI COMPORTAMENTO**

Tutti i Destinatari in base alle proprie funzione e/o mansioni si impegnano a formare e redigere gli atti relativi alla gestione della Società in maniera corretta e riportando fatti corrispondenti al vero relativamente alla contabilità della IES S.r.l.

Pertanto, la IES S.r.l. prevede a carico di tutti i Destinatari in base alle proprie funzioni e/o mansioni l'obbligo di:

- evitare di porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01;
- evitare di porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti atti:

- Codice etico;
- Regole di *Corporate Governance*;
- Regole interne previste per la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- Istruzioni normative relative alla redazione dei bilanci delle S.r.l..

#### **5. PROTOCOLLI**

Nello specifico, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti:

##### **5.1 Nelle attività di gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio è richiesto di:**

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- Osservare scrupolosamente le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale, a titolo meramente esemplificativo, osservare le norme di legge in materia di fusione, scissione, ripartizione degli utili, delle riserve; agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali e astenersi nel compimento di atti contrari alle norme di legge e alle procedure aziendali al fine altresì di non ledere i diritti dei creditori;
- Assicurarci che tutte le comunicazioni destinate alle Autorità pubbliche di Vigilanza, previste per legge o richieste dai loro esponenti, corrispondano al vero e rispecchino i principi di correttezza, chiarezza, trasparenza e siano siglate da un procuratore o da soggetto espressamente autorizzato dalla società ad interagire con la Pubblica Amministrazione;
- Tenere un comportamento corretto e trasparente, rispetto delle norme di legge e regolamentari, e delle procedure aziendali, in tutte le comunicazioni sociali al fine di fornire a tutti i soci una informazione veritiera e corretta sulla gestione sociale oltre che sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Assicurare il corretto funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione societaria come previsto per legge, nonché garantire la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

**E' inoltre fatto assoluto divieto di:**

- Restituire o simulare la restituzione dei conferimenti ai soci o liberi gli stessi dall'obbligo di conferirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire gli utili o acconti degli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; nonché ripartire riserve che per legge non possono essere distribuite, un divieto che riguarda anche le riserve non costituite con gli utili;
- Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalla Legge e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo alla quale è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo degli organi societari preposti;
- Sottoscrivere o acquistare quote della società che possa provocare una lesione all'integrità del capitale sociale;
- Ostacolare l'esercizio delle funzioni di controllo e di regolamentazione delle Autorità Amministrative Indipendenti anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: comportamenti ostruzionistici e poco collaborativi quali la messa a disposizione di documenti)

nonché ostacolare le suindicate Autorità nell'esercizio dei loro poteri normativi, di vigilanza, sanzionatori e/o di risoluzione delle controversie;

- Effettuare registrazioni contabili in modo non accurato, non corretto e non veritiero<sup>17</sup>.

Tutte le operazioni contabili devono ispirarsi ai principi di correttezza gestionale, completezza e trasparenza delle informazioni, chiarezza e veridicità dei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

In riferimento alla prevenzione del reato di corruzione tra privati, e per scongiurare che la IES S.r.l. possa essere chiamata a rispondere della fattispecie prevista e disciplinata dall'art 2635 c.c., è necessario che:

- Ogni potenziale relazione commerciale con gli operatori privati, sia dalla fase embrionale, sia nella fase di esecuzione dei contratti definiti, si basi sui principi della correttezza e trasparenza, senza porre in essere alcuna condotta che possa influenzare le decisioni dei soggetti terzi in maniera impropria e illecita;

E' necessario che i Destinatari osservino i seguenti principi comportamentali:

- Osservare nei rapporti con i clienti ed i fornitori i principi di correttezza e trasparenza nel pieno rispetto nelle normative vigenti, dei principi enunciati nel Modello 231 e nel Codice Etico, nonché delle procedure interne che regolano i rapporti con il cliente ed i fornitori.

Nello specifico, in riferimento ai contratti stipulati con soggetti terzi è prevista una preliminare valutazione della richiesta di offerta del cliente; prima di accettare il contratto di fornitura la Società fa un riesame dei requisiti dei servizi clienti, di modo che il servizio richiesto dal cliente possa essere realizzato con le risorse della IES S.r.l., sia tecnicamente sia nel rispetto della pianificazione temporale.

Tutta la documentazione relativa ai contratti con i clienti viene archiviata in modalità elettronica e cartacea.

I fornitori, i consulenti esterni e ogni altro soggetto (persona fisica e/o giuridica) che stipulano un contratto con la IES S.r.l., per ogni attività richiesta da un cliente, vengono scelti e selezionati dopo l'acquisizione di formale documentazione.

**E' fatto assoluto divieto alla Società nei rapporti di negoziazione con i soggetti terzi di:**

- Conferire, promettere somme di danaro oltre utilità allo scopo di trarre vantaggi ingiusti, altresì proibisce che siano corrisposte od accettate somme di denaro ovvero doni, omaggi od

---

<sup>17</sup> Sul punto ogni operazione contabile deve essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da permettere una agevole registrazione contabile, l'individuazione della provenienza e della formazione dei documenti; nonché la ricostruzione contabile delle operazioni.

altre forme di utilità che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia (sul punto si rinvia al par. 1 Parte speciale);

- Essere coinvolte in rapporti o situazioni che potrebbero interferire – od essere intese come interferenze – con la propria capacità di assumere decisioni imparziali;

Tra le altre, la IES S.r.l. considera situazioni di conflitto di interesse:

- La strumentalizzazione della propria posizione per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli della Società;
- L'accettazione di denaro ovvero qualsiasi altra utilità da persone od aziende che intendono entrare in rapporti d'affari con la IES S.r.l.;
- L'utilizzazione delle informazioni acquisite in ragione della propria posizione aziendale in maniera tale da creare conflitto tra interessi personali ed interessi aziendali;
- Non osservare le Procedure applicabili alle aree sensibili, con particolare riferimento alle procedure formalizzate all'interno del manuale del sistema di gestione della qualità ISO 9001 adottato dalla IES S.r.l.;
- Concedere promesse di assunzioni a favore di terzi soggetti nello specifico a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- Riconoscere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi, regali o altra utilità sotto qualsiasi forma al fine di trarre benefici da decisioni o attività della Pubblica Amministrazione e, che possano compromettere l'integrità e la reputazione delle parti, ad eccezione di quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. Devono essere riferite al proprio superiore gerarchico ogni situazione in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abbia inteso richiedere in modo esplicito o implicito omaggi, regali o altra utilità al fine di riconoscere un beneficio; salvo l'ipotesi di omaggi di modico valore o d'uso commerciale, tali richieste debbono essere immediatamente respinte;
- Di offrire incarichi di collaborazione con dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano o che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'Ufficio dirigenziale generale di appartenenza;
- Fare dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- Influenzare il pubblico ufficiale sulle conclusioni dell'attività amministrativa ricorrendo ad ogni forma di pressione, inganno, suggestione o captazione della benevolenza dello stesso;

- Omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalla società e in ambito della gestione dei flussi finanziari (in via esemplificativa procedura di firma congiunta per determinate tipo di operazioni) in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, al fine di orientare in proprio favore le decisioni in merito all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze dalla Pubblica Amministrazione.

## **6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

Tutti i Destinatari coinvolti nella predisposizione del bilancio e dei relativi allegati nonché di ogni ulteriore attività finalizzata alla predisposizione del bilancio di natura contabile informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale e/o in deroga al protocollo di cui alla presente sezione e dei comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Modello 231 e nel Codice Etico. Inoltre, è necessario che i responsabili di settore comunichino all'ODV tempestivamente ogni modifica rilevante dell'assetto sociale secondo le tempistiche e le modalità previste nel protocollo dei flussi informativi verso l'ODV.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

## PARTE SPECIALE G

### DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale<sup>18</sup>.

L'art. 25-quinquies del Decreto è stato ulteriormente integrato dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" di cui all'art. 603-bis c.p. ricomprendendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente.

#### 1. I REATI – PRESUPPOSTO

##### - **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 600 c.p. *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni”*.

Affinché si configuri il reato in esame è necessario che il soggetto agente eserciti sulla vittima uno stato di soggezione continuativa, nonché una costrizione intensa e prolungata nel tempo ovvero che determini una notevole permanenza tale da compromettere la libertà volitiva della persona.

##### - **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Ai sensi della norma in commento *“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei*

---

<sup>18</sup> La norma è stata successivamente integrata a opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (ai sensi del rinvio all'art. 600-quater.1., c.p.).

anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

**- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

L'articolo prevede “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni di-ciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro. Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

**- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

La fattispecie prevede che “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

**- Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)**

Ai sensi della norma in commento “Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo”. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

La fattispecie incrimina “Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a

*dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro”.* 1.7. *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*<sup>19</sup> .

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

L'articolo dispone “*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. è punito con la reclusione da otto a venti anni*”. La fattispecie punisce il compimento di singoli atti di negoziazione aventi ad oggetto esseri umani nella disponibilità giuridica e materiale di terzi o che versino in stato di soggezione continuativa, senza peraltro collocarsi nel circuito della tratta di persone.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**

Ai sensi della norma in commento “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello Stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato*”.

- **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)**

L'articolo dispone “*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*”

- **Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 25-quinquies del Decreto 231/2001**

Si applicano all'Ente:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis c.p., la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 e 600-

---

<sup>19</sup> Il reato ha ad oggetto una serie di attività imprenditoriali: condotte di reclutamento, introduzione nel territorio dello Stato, trasferimento, trasporto, cessione dell'autorità sulle persone, ospitalità ovvero condotte ingannatorie o violente su una delle persone ridotte in schiavitù a norma dell'art. 600 c.p.; le condotte menzionate sono finalizzate al perseguimento del fine di indurre o costringere il soggetto passivo a determinate prestazioni.

quinquies c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1., nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies c.p. la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nelle superiori lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto.

## **2. AREE A RISCHIO E PRESID DI CONTROLLO.**

Scopo della presente Sezione di Parte Speciale è quello di fornire adeguati principi di comportamento da adottare per scongiurare la concretizzazione del rischio di commissione dei reati elencati nella presente sezione speciale.

Tali regole di condotta si applicano a tutti i destinatari del Modello e, in particolare, a tutti coloro che svolgono le proprie mansioni nelle aree di rischio segnalate.

La società al fine di scongiurare la commissione dei reati-presupposto di cui all'art 25 quinquies del D. Lgs 231/2001, prevede:

- a) Modalità di formazione rivolte alle risorse operanti nell'ambito delle aree a rischio, appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- b) Diffusione del Modello tra le risorse interne, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello 231 sulla intranet della Società;
- c) Diffusione del Modello 231 tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della IES S.r.l.;
- d) Dichiarazione sottoscritta validamente inserite nei contratti di assunzione, fornitura e/o appalto con cui rispettivamente i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni contenute nel Modello 231, nel Codice etico e il puntuale rispetto dei protocolli adottati dalla società; nonché la conoscenza del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, ivi compreso quello previsto dal CCNL applicabile;

- e) Implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello 231 (o, ancora di circostanze che possono influire sull'adeguatezza ed effettività del Modello 231 adottato).

La Società ha individuato le aree a rischio all'interno delle quali è astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati-presupposto elencati nell'art 25 quinquies D.lgs. 231/2001:

- Attività di selezione, assunzione e gestione del personale;
- Scelta e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori, partner, terzi;
- Salute e sicurezza sul lavoro.

All'interno delle suindicate aree a rischio sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Selezione del personale;
- Gestione del rapporto di collaborazione con un dipendente o con un lavoratore autonomo nella fase della instaurazione e durante l'esecuzione dello stesso;
- Adozione obbligatoria di idonei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro ( Cfr DVR della Società).

### **3. PROTOCOLLI**

#### **3.1 Selezione del personale, attuazione dei contratti di lavoro e garanzie di applicazione della normativa in materia.**

La Società, al fine di scongiurare il compimento dei reati-presupposto previsti nella presente sezione, prevede:

- 1) Il divieto di adottare comportamenti che, in modo diretto o indiretto, possano integrare le fattispecie di reati-presupposto di cui all'art. 25-quinquies del Decreto n. 231/2001;
- 2) Il divieto di corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, retribuzioni che siano palesemente difformi rispetto alle indicazioni contenute nei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e concretamente applicabili;
- 3) Il divieto di corrispondere ai lavoratori, in modo reiterato, una retribuzione che sia sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
- 4) E' vietato violare, in modo reiterato, la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- 5) E' vietato sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

- 6) Dare puntuale esecuzione agli obblighi retributivi derivanti dai contratti;
- 7) Adeguare, puntualmente, le previsioni contrattuali relative alla retribuzione alle eventuali modifiche dei CCNL applicabili;
- 8) Adeguare la programmazione degli orari di lavoro, del riposo settimanale, dell'aspettativa obbligatoria e delle ferie di ciascun lavoratore alle prescrizioni contenute nei CCNL concretamente applicabili;
- 9) Vigilare affinché i lavoratori non siano sottoposti a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;

Si precisa che la violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro rileva ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 603-bis c.p. a prescindere dall'effettivo verificarsi di un infortunio e/o dall'esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

### **3.2 Scelta e gestione dei rapporti con fornitori, appaltatori, partner, terzi**

Nell'ambito della suindicata area a rischio, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- a) Selezione dei fornitori;
- b) Rapporti con appaltatori;
- c) Selezione partner;
- d) Rapporti con soggetti terzi che implicano l'utilizzo da parte della Società di manodopera facente capo ai medesimi soggetti terzi.

#### **La Società prevede che:**

1. In sede di selezione di prestatori di servizi e/o forniture, le funzioni interne competenti devono selezionare prestatori di servizi o forniture che si avvalgono di manodopera assunta mediante procedure tali da garantire il rispetto della normativa vigente in ambito sindacale e degli adempimenti imposti dalla contrattazione collettiva, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
2. Le funzioni interne competenti devono accertarsi che venga previsto l'inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole con cui la controparte dichiara, sotto la propria responsabilità, di agire nel rispetto delle normative vigenti in materia;
3. Le funzioni interne competenti devono curare che venga previsto l'inserimento nei contratti che prevedano l'impiego, diretto e/o indiretto, in qualsiasi forma, da parte della Società di manodopera fornita da altri soggetti, di specifiche clausole che prevedano la risoluzione del

contratto nel caso di violazione, da parte del contraente, delle norme indicate al punto precedente;

4. La Società si impegna a fare sottoscrivere, al momento della conclusione del contratto, apposita dichiarazione con cui i contraenti confermino di essere a conoscenza della normativa di cui alla presente Parte Speciale, nonché del Modello 231 e del Codice etico adottato dalla Società;
5. L'Organo Amministrativo potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate, a integrazione degli adempimenti sopra elencati.

### **3.3 Salute e sicurezza sul lavoro**

Considerata la rilevanza delle misure in materia di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire e garantire la riduzione dei rischi di verificazione del reato-presupposto di cui alla presente sezione speciale, i Destinatari sono tenuti alla scrupolosa osservanza dei principi di comportamento contenuti nella relativa Sezione di Parte Speciale del Modello 231 dedicata alle fattispecie di *“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* a cui si rinvia.

Infine, si evidenzia che le aree indicate assumono rilevanza anche nelle ipotesi in cui le attività predette siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali<sup>20</sup>. La società prevede altresì l'adozione misure di sicurezza informatica adeguate ad impedire agli utenti l'accesso o la ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.

## **4. FLUSSI FORMATIVI VERSO L'ODV**

I responsabili di settore, sono tenuti a trasmettere all'OdV al fine di garantire a quest'ultimo lo svolgimento delle attività di vigilanza e di controllo che le sono proprie, i flussi informativi secondo le modalità e le tempistiche previste nel protocollo Flussi informativi verso l'OdV, cui si rinvia.

---

<sup>20</sup> Preme, inoltre, precisare che qualora le condotte di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” siano poste in essere nei confronti di lavoratori stranieri privi di valido permesso di soggiorno, la fattispecie in esame concorrerebbe con il reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” di cui all'art. 25-duodecies del Decreto. Trattandosi di fattispecie previste quali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001, la loro contestuale realizzazione darebbe vita a distinti illeciti a carico dell'Ente

## PARTE SPECIALE H

### REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE DELLA SALUTE SUL LAVORO.

#### 1. REATI - PRESUPPOSTO

La presente Sezione di Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati individuati dall'art. 25-septies del Decreto lgs n. 231/2001.

Nella presente sezione vengono analizzati i reati di omicidio e di lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, rispettivamente previste dagli artt. 589 e 590 c.p., fattispecie di reato che possono costituire presupposto della responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

- **Art 589 c.p. Omicidio colposo**

La richiamata fattispecie di reato dell'omicidio colposo rientra tra i delitti "*contro la persona*" indicati dal codice penale e la sua definizione e le sue prime peculiarità sono contenute nell'art 589 c.p.. Trattasi di una fattispecie delittuosa molto più complessa rispetto all'omicidio commesso con dolo, poiché è necessario prendere in considerazione una moltitudine di ulteriori fattori per poter sancire, oltre ogni ragionevole dubbio, che il fatto sia stato commesso con colpa e, successivamente, applicare una pena adeguata al soggetto agente in base al "grado" di colpa riscontrato. Una fattispecie di reato che si configura nel caso in cui, a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori, a carico di uno o più dipendenti si verifica un incidente mortale o una malattia professionale che conduce alla morte.

- **Art 590 comma 3 c.p. Lesioni personali gravi o gravissime**

La richiamata fattispecie di reato si verifica a carico di uno o più dipendenti una lesione grave o gravissima a seguito della violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline poste a presidio della salute e della sicurezza dei lavoratori,

Sul punto è necessario specificare quando una lesione personale è grave e quando ricade nell'ipotesi della lesione gravissima.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 583 co. 1 c.p. la lesione personale è grave quando:

- 1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) Se il fatto produce l'indebolimento di un senso o di un organo.

Ai sensi dell'art 583 co. 2 c.p. la lesione personale è gravissima quando dal fatto deriva:

- 1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) La perdita di un senso;
- 3) La perdita di un arto o una mutilazione che rende l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai fini dell'applicazione del richiamato art. 25-septies è necessaria che si venga a cristallizzare in capo alla Società la mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico scientifiche. L'applicabilità di tali reati alla Società è stabilita direttamente dalla Legge per come specificato negli artt. 3 e 30 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

## **2. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA**

La Società ha inteso promuovere una cultura della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute sul luogo di lavoro nonché della consapevolezza dei rischi strettamente correlati ad ogni mansione svolta nell'ambito delle varie attività, relativamente ad ogni unità produttiva a ogni livello aziendale, richiedendo a tutte le Parti Interessate il pieno e rigoroso rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

A tale scopo, nella valutazione dei rischi, la Società esamina in maniera sistematica tutti gli aspetti dei luoghi di lavoro, per definire le possibili od eventuali cause di lesioni o nei casi più gravi di morte.

La valutazione dei rischi è stata strutturata ed attuata in modo da consentire di:

1. Individuare i lavoratori così come definiti nell'art 2 comma 1 lett. a) del D.lgs 81/08;
2. Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
3. Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi di lavoro in cui svolgono le lavorazioni;
4. Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
5. Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad adottare un grado di sicurezza accettabile;
6. Analizzare e valutare i rischi, comunque, presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
7. Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile;

8. Programmare le azioni di prevenzione e protezione con priorità derivanti da gravità dei danni, probabilità di accadimento, numero di lavoratori esposti, complessità delle misure di intervento (prevenzione, protezione, ecc.) da adottare;
9. Effettuare l'adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
10. Effettuare una programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
11. Programmare la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Pertanto, la Società considera l'ambiente, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dei fattori imprescindibili che condizionano l'esercizio e lo sviluppo delle proprie attività produttive.

Al tal fine ha inteso adottare una politica ambientale indirizzata al costante controllo ed alla riduzione dei rischi attraverso audit periodici finalizzati alla valutazione dei rischi nei vari settori e luoghi di lavoro attraverso la compartecipazione dei soggetti responsabili della sicurezza e salute sul lavoro<sup>21</sup>.

Gli audit si fondano su una politica indirizzata al controllo, riduzione, e ove possibile, all'eliminazione del fattore di rischio connessi alle proprie attività che permette lo sviluppo, il miglioramento dei risultati aziendali in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro.

La società pertanto è tesa a soddisfare non solo le esigenze di qualità dei suoi servizi e prodotti ma a proseguire obiettivi di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute di tutte le Parti Interessate, attraverso l'adozione, il mantenimento, l'implementazione di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro conforme ai requisiti delle norme e agli standard che la Legge in materia prevede.

La Società per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità alla normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza e salute di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche, nonché in coerenza della ripartizione dei ruoli, funzioni, responsabilità, compiti, richiede:

**A) A tutti i Destinatari del Modello 231:**

- di applicare tutte le misure di prevenzione e di protezione adottate dalla Società identificate nel Documento di Valutazione dei rischi predisposto ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;

**B) Al Datore di lavoro, ai delegati e ai dirigenti, ai soggetti di volta in volta individuati dalla Società coinvolti nella gestione della sicurezza:**

---

<sup>21</sup> In via esemplificativa datore di lavoro, medico competente e RSPP

- Di svolgere e dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza: alle deleghe e procure all'uopo ricevute osservando i protocolli e le procedure adottate in tale ambito; formare e informare il personale dipendente sui rischi connessi alle proprie mansioni; formare e informare i dipendenti neo-assunti sui rischi connessi alle proprie mansioni;

**C) Al RSPP e al Preposto di vigilare:**

- Sulla corretta applicazione e osservanza, ad opera di tutti i dipendenti, delle misure e dei protocolli posti a tutela della sicurezza e della salute adottate dalla Società;

**D) Ai soggetti individuati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.lgs n. 81/2008 ss.mm. di svolgere:**

- Ciascuno nell'ambito della propria competenza e attribuzione, i compiti di sicurezza specificatamente loro affidata dalla normativa vigente in materia e previsti nel sistema di sicurezza adottato dalla Società;

**E) Ai soggetti individuati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.lgs n. 81/2008 ss.mm. di prestare Si dipendenti:**

- Attenzione e cura alla propria sicurezza e salute;
- Cura alla sicurezza e salute alle persone che hanno accesso alla struttura della società, osservando pedissequamente e scrupolosamente i presidi posti a tutela della sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro.

### **3. AREE A RISCHIO**

A seguito dello svolgimento di una puntuale attività di risk assessment emerge che in relazione alle ipotesi di reato- presupposto previste dalla presente sezione di Parte Speciale tutte le Aree aziendali sono potenzialmente a rischio di inadempimento ai dettami richiesti dalla normativa relativa alla sicurezza sull'ambiente di lavoro.

Nell'ottica della previsione di un sistema integrato di controllo, si deve fare riferimento al Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), e all'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

### **4. PRESIDI DI CONTROLLO**

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Modello 231, nel Codice Etico, nei manuali relativi ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro; assicurando e garantendo l'adempimento di tutti gli obblighi di legge, ovvero:

1. Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. Definire, in maniera formale all'interno della Società, le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
3. Procedere alla nomina, con formale lettera di incarico, dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, non da ultimo provvedere alla nomina del preposto così come previsto dalla Legge n. 215/ 2021;
4. Predisporre e garantire le attività di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
5. Predisporre e compiere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
6. Organizzare e svolgere le attività di sorveglianza sanitaria;
7. Nel caso di appalti di lavoro, di forniture o servizi, la Società è tenuta ad effettuare le comunicazioni agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
8. Nello svolgimento delle attività di appalto, indicati all'art 26 del D.lgs n. 81/08, di individuare e indicare espressamente al Committente il proprio personale che svolge il ruolo di preposto e il personale dell'appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di preposto;
9. Il preposto dovrà sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza del lavoro e di uso dei DPI e dei DPC messi a loro disposizione;
10. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
11. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
12. In caso di rilevazione di deficienza dei mezzi e delle attrezzature nonché di ogni situazione o condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, segnalare tempestivamente e per iscritto al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
13. Rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro

monotono e di quello ripetitivo, così come previsto nell'art 15 del D.lgs 81/2008 comma 1 lett d e ss.mm.;

14. Procedere alla valutazione dei rischi in maniera globale e documentando tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della Società in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza così come previsto dall'art 2 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.;
15. Organizzare almeno una volta l'anno nella Società una riunione nel corso della quale viene discusso il documento di valutazione rischi nonché il programma di miglioramento della sicurezza complessiva;
16. Attivare un monitoraggio interno in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate che è possibile controllare direttamente con risorse interne; in questo caso devono essere definite le modalità, le periodicità e le responsabilità delle verifiche da effettuare e le relative registrazioni ovvero ricorrendo a risorse esterne nel contratto di fornitura devono essere definite le finalità e le periodicità delle verifiche da effettuare e deve essere richiamato il rispetto delle leggi e delle norme applicabili;
17. Garantire che le misure di prevenzione e protezione, le operazioni e prescrizioni alla sicurezza contenute nelle procedure e istruzioni operative siano effettivamente monitorate;
18. Siano pianificate ed effettuate verifiche ispettive interne (audit) per verificare se il SGSL è conforme a quanto previsto, è correttamente applicato, aggiornato e migliorato e tende a raggiungere gli obiettivi stabiliti;
19. Programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza così come previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss. mm. che ha recepito sul tema la Direttiva Europea quadro n. 391/89;
20. Organizzare periodicamente le attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambiente di lavoro anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021;
21. Svolgere le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
22. Procedere all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge.

## **5. PROTOCOLLI**

La Società prevede altresì che chiunque si trovi legittimamente presso i locali della stessa, deve:

1. Astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti e negligenti che possano mettere in pericolo la salute e sicurezza propria e degli altri;
2. Rispettare la normativa vigente in materia, i protocolli e i presidi posti a tutela della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro e svolgere ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza delle parti interessate, fornitori e/o persone estranee eventualmente presenti sul posto di lavoro;
1. Utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione;
2. Segnalare nell'immediatezza al RSPP l'inidoneità dei DPI messi a disposizione in relazione alla specifica attività svolta;
3. Sottoporsi a visite sanitarie periodiche;
4. Aderire ai corsi di formazione in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambiente di lavoro, studiando attentamente il materiale fornito; Contribuire a tutti gli obblighi imposti dall'Autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori durante il lavoro.

## **6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

Il responsabile della sicurezza ha il compito di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all'ODV i report aventi ad oggetto:

- L'attività effettuata in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (riunione, formazione , aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi ect ) <sup>22</sup>;
- Le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni eventualmente offerte dagli ispettori;
- L'andamento degli infortuni sul lavoro.

Eventuali situazioni di riscontrata deviazione da quanto previsto nella presente sezione di Parte Speciale devono essere comunicate nell'immediatezza.

In riferimento all'attività periodica di monitoraggio della funzionalità del complesso sistema di prevenzione adottato dalla Società, l'ODV deve ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente, tutti i dati relativi agli eventuali infortuni sul lavoro.

---

<sup>22</sup> In via esemplificativa datore di lavoro, medico competente e RSPP

## PARTE SPECIALE I

### REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E DI AUTORICICLAGGIO.

#### 1. REATI-PRESUPPOSTO

La presente parte speciale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate nell'art 25 octies del D.Lgs n. 231/2001.

Le fattispecie di cui all'art. 25-octies del Decreto Legislativo 231/2001 sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-quater c.p.).

Presupposto delle quattro fattispecie di reato disciplinati dall'art 25 octies del D.lgs n. 231/2001 è il medesimo: la provenienza del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

Il regime sanzionatorio applicabile all'Ente per i reati richiamati nella presente sezione di Parte Speciale, per come previsto dal D.lgs n. 231/2001, prevede sia pene pecuniarie che misure interdittive. Si descrivono le su richiamate ipotesi di reato:

- **Ricettazione ex art 648 c.p.**

La norma in esame prevede la punibilità di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare.

La norma prevede, tuttavia, che è perseguibile e punibile anche il soggetto che non sia concorso nel reato.

La pena è aumentata nell'ipotesi in cui il fatto commesso riguarda denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art 628 comma 3 , di estorsione aggravata ai sensi dell'art 629 comma 2, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art 625 comma 1 n. 7 bis.

Il legislatore ha previsto una riduzione di pena laddove il fatto riguarda il denaro o altre cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se commessa nell'esercizio di un'attività professionale.

Laddove il fatto commesso e contestato è di particolare tenuità, la pena è diminuita nel caso di denaro

o cose provenienti da delitto ed è prevista la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nell'ipotesi di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

- **Riciclaggio (art 648 bis c.p.)**

Il reato di “riciclaggio” è commesso da chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (cosiddetto reato presupposto), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648 bis c.p.).

Presupposto necessario per la sua configurabilità è quello della precedente consumazione del primo delitto (reato presupposto).

Si specifica che il richiamo di altre utilità, contenuta del disposto di cui all'art 648 bis c.p., fa riferimento non solo a tutti quegli elementi che incrementano il patrimonio dell'agente ma anche a tutto ciò che costituisca il frutto di quelle attività fraudolente a seguito delle quali si impedisce che il patrimonio s'impoverisca.

La pena è della reclusione da 4 a 12 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

- **Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art 648 ter c.p.)**

Il legislatore ha inteso perseguire la condotta di colui che impiega, in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tuttavia, la norma in esame prevede che è punibile altresì colui che non ha concorso nel reato base e fuori dai casi di riciclaggio di denaro e ricettazione.

La fattispecie di reato di cui all'art. 648 ter c.p. è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel massimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 c.p..

- **Autoriciclaggio (art 648 ter. 1 c.p.)**

Commette Autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo (c.d. reato fonte) avente ad oggetto denaro, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.c.p.. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

## **2. AREE A RISCHIO**

- **Gestione approvvigionamento beni e servizi**

Rientrano nella suindicata area tutte le attività finalizzate alla gestione dei contratti di appalto e/o di fornitura di beni, servizi, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) Qualificazione, valutazione e selezione del fornitore di beni, servizi e lavori;
- b) Emissione degli ordini e stipula dei contratti;
- c) Gestione degli acquisti urgenti;
- d) Raccolta e controllo delle richieste d'acquisto;
- e) Raccolta delle richieste di offerte;
- f) Valutazione delle offerte.

Scopo della presente sezione di Parte Speciale è preliminarmente individuare le regole di condotta a cui tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare, ciascuno in relazione alla diversa posizione, al fine di prevenire, prevenire il verificarsi dei reati- presupposti: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o altre utilità provenienti da attività illecite.

Pertanto, si richiede a tutti i Destinatari nell'espletamento delle proprie attività e funzioni, di osservare oltre alle regole previste dal Modello 231 altresì regole contenute nel Codice Etico (cui si rinvia).

La IES S.r.l. fa esplicito divieto di:

- Porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati – presupposto previsti dall’art 25 – octies del D.lgs n. 231/2001;
- Utilizzare, anche se solo occasionalmente, i conti correnti intestati alla Società al solo scopo di agevolare la commissione dei reati - presupposto previsti nella presente sezione di Parte Speciale;
- Porre in essere comportamenti che, pur non costituendo le ipotesi di reato previste dalla presente sezione di Parte Speciale, possano potenzialmente diventarle.

In via puramente esemplificativa, si riportano condotte che possono essere suscettibili di configurazione ai sensi dell’art 25 – octies così come previsto dal D.lgs. 231/2001:

- Offerte di beni o servizi da enti o soggetti che non esercitano la relativa attività professionale;
- Offerta di beni e servizi a costi normalmente inferiori a quelli di mercato.

In riferimento alla suindicata area a rischio, il responsabile di ciascuna attività sensibile ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all’ODV i report con oggetto:

- a) Analisi per fornitore degli ordini aggregati superiori a valori prestabiliti;
  - b) Analisi degli ordini di acquisto superiori a valori prestabiliti;
  - c) Analisi degli ordini di acquisto extra budget.
- **Contabilità in generale, predisposizione del bilancio, gestione dei flussi monetari e finanziari**

Rientrano nella suindicata area a rischio le seguenti attività:

- a) Gestione della contabilità in generale;
- b) Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione della denuncia dei redditi societari;
- c) Rilevazione, classificazione, valutazione e controllo di tutte le operazioni gestionali aventi riflessi economici, finanziari e patrimoniali (in via esemplificativa: clienti, fornitori, cespiti, personale etc.);
- d) Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo del bilancio;
- e) Collaborazione e supporto all’Organo amministrativo per la predisposizione di situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali necessarie per la realizzazione di operazioni straordinarie, su capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali.

In riferimento alla suindicata area a rischio, il responsabile di ciascuna attività sensibile ha la responsabilità di analizzare e trasmettere con periodicità semestrale all’ODV i report afferenti tutti gli adempimenti e le attività afferenti i punti a), b), c), d), e) e f).

- **Attività di sponsorizzazione**

La IES S.r.l. individua le regole di condotta che devono essere osservate dai Destinatari nella gestione delle attività di sponsorizzazione ovvero nei contratti in forza dei quali la Società si obbliga ad una

prestazione di fornitura di beni e/o servizi nei confronti di un soggetto il quale, a sua volta si obbliga a promuovere il marchio della Società, al fine di promuovere e migliorare l'immagine della stessa nel suo complesso e/o i singoli servizi/prodotti.

A tal fine la IES S.r.l. impone che:

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere stipulati solo nel caso in cui vi sia un interesse, concreto ed attuale, nonché un adeguato ritorno di immagine per la Società;
2. L'inizio della prestazione deve essere sempre preceduta dalla stipulazione del contratto di sponsorizzazione;
3. L'oggetto del contratto deve essere determinato e devono essere individuate, in maniera specifica, le attività relative alla sponsorizzazione richiesta;
4. E' necessario verificare sempre la congruità tra contributo versato per la sponsorizzazione e la controprestazione promozionale ricevuta in base ai prezzi di mercato;
5. Non è consentito di stipulare contratti di sponsorizzazione con associazioni non riconosciute o non aventi rilievo nazionale;

Tutti i Destinatari del Modello 231 sono tenute a rispettare le seguenti norme comportamentali:

- a) Operare nel rispetto delle norme in materia di criminalità organizzata e antiriciclaggio, riservando particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e affidabilità dei soggetti terzi con i quali la Società instaura rapporti contrattuali nonché osservando le cautele necessarie a verificare la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi utilizzati;
- b) I rapporti con i clienti ed i fornitori devono essere basati alla massima correttezza e trasparenza, garantendo il pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni normative vigenti nonché al rispetto dei principi comportamentali enunciati nel Modello 231 e nel Codice Etico, e nel pieno rispetto delle procedure interne con particolare riferimento a quelle relative ai rapporti con la clientela ed a quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori;

Nelle procedure di selezione dei soggetti terzi, la IES S.r.l. procede alla raccolta delle seguenti informazioni:

- a) Anagrafe del soggetto terzo;
- b) Acquisire dati in relazione ai beni, servizi e appalti di opere che il fornitore è in grado di offrire, incluse le referenze, necessarie per valutare l'attendibilità commerciale e professionale e l'assenza di condizioni che possono generare conflitti di interesse;
- c) Accertamento e valutazione dell'affidabilità tecnica e connessa alle materie della salute e sicurezza sul lavoro e ambientale;
- d) Relative alla stabilità finanziaria e contributiva;

e) Compiere attività di verifica in merito alla professionalità e onorabilità acquisita dal soggetto terzo, attraverso anche l'acquisizione di autodichiarazioni in relazione all'assenza di procedimenti penali a suo carico al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati.

Sul punto, la IES S.r.l. dispone che non possono essere intrattenuti o mantenuti rapporti e definiti contratti con fornitori, consulenti, subappaltatori e partner commerciali che:

- a) Si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) o che abbiano subito, anche in via cautelare, una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- b) Abbiano ricevuto condanne definitive per i reati previsti dall'art. 84, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
- c) Soggetti che abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs.74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario;
- d) Abbiano in corso procedimenti ancora non definitivi per i reati previsti dagli artt. 80, D. Lgs. n. 50/2016, e 84, D. Lgs. 159/2011.

La Società si sentirà legittimata a risolvere il contratto laddove il soggetto terzo venga a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dopo la stipulazione del contratto.

Mentre, gli effetti del contratto e/o mandato verranno sospesi, in attesa dell'esito del giudizio, laddove il soggetto terzo venga a trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera d) dopo la stipulazione del contratto.

La IES S.r.l. garantisce di:

- Assicurare che gli accordi con i terzi siano formalizzati sulla base di format standard aziendali in conformità alla normativa vigente;
- Assicurare la tracciabilità delle prestazioni oggetto del rapporto commerciale con il soggetto terzo ed il controllo in termini di corrispondenza con le condizioni contrattuali, attraverso report periodici;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile nell'arco di dieci anni. In

particolare, ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione;

- Ogni operazione svolta deve essere salvata non solo telematicamente altresì accompagnata da idoneo supporto cartaceo al fine di poter procedere in ogni momento all'esecuzione dei controlli, in via puramente esemplificativa da parte dell'ODV nonché degli Organi di Vigilanza preposti, che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare il soggetto che ha autorizzato l'operazione, l'esecuzione, la registrazione, la verifica dell'operazione;
- Effettuare le disposizioni di pagamento, rilasciare gli impegni e le garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- Assicurare che, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, la Società si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell'Unione Europea.
- Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

E' altresì fatto divieto di:

- Effettuare pagamenti in contanti o mediante titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane e in ogni caso in base a quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali. I pagamenti effettuati tramite denaro contante o assegno devono essere debitamente documentati e comunque devono essere effettuati secondo quanto previsto da apposite procedure organizzative aziendali.

È in ogni caso vietato:

- Effettuare pagamenti in contanti ad enti pubblici oltre il limite consentito dalla legge;
- Effettuare trasferimenti in denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- Effettuare bonifici internazionali che non rechino l'intestazione della controparte.

### **3. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D.lgs n. 231/2001 ha previsto delle novità in ordine alle funzioni e poteri di cui è investito l'Organismo di Vigilanza in relazione alle fattispecie di reati - presupposto previste nella presente sezione di Parte Speciale.

L'ODV ha l'obbligo e onere di accertare che tutte le norme previste, al fine di prevenire i reati-presupposto siano rispettate, pena l'insorgenza a carico di quest'ultimo di responsabilità di natura

penale per omessa vigilanza, sanzionata nell'ottica del legislatore con pena pecuniaria e con un anno di arresto.

Al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo, l'ODV è tenuto a proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio, di verificare il rispetto delle procedure contenute nel Modello 231, di esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello 231 ed operare gli accertamenti che si rendono necessari al caso specifico.

L'ODV ha altresì il compito di comunicare all'Organo Amministrativo tutte le operazioni sospette e/o segnalate relative sia all'impiego di denaro e/o utilità di sospetta provenienza, sia di denaro destinato a organizzazioni collegate al terrorismo.

L'ODV è tenuto, altresì, a comunicare le infrazioni relative a operazioni di trasferimento di denaro superiori ai limiti imposti dalla normativa di riferimento senza alcuna indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non trasferibile; nonché, dell'apertura di conti correnti anonimi o con intestazione fittizi

## PARTE SPECIALE L

### DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

#### 1. REATI - PRESUPPOSTO

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/0713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, è stato introdotto l'art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", articolo modificato dal Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023.

La modifica ha comportato un rilevante arricchimento del novero dei reati-presupposto, estendendo l'ambito applicativo delle sanzioni alle fattispecie elencate e richiamate nell'art. 25-octies.1 D. Lgs. n. 231/2001:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio previsti dal codice penale nei casi in cui la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In relazione a questa novella legislativa, si rileva però un ampliamento dell'oggetto materiale del nuovo art. 493 ter c.p. in quanto la condotta punibile non è solo quella avente ad "oggetto carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni o servizi ma riguarda più in generale ogni mezzo di pagamento diverso dal contante".

L'art. 1 del d.lgs. 184/2021 specifica poi che tale norma include "*ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*".

Ne deriva così un ampliamento dell'oggetto del reato in due direzioni:

- Da un lato il fatto di ricomprendere “*i mezzi di pagamento immateriale*” consente di sanzionare anche le condotte aventi ad oggetto account di mezzi di pagamento digitali che oggi hanno una diffusione sempre più ampia, tra i quali Satispay o Paypal;
- Dall’altro includere anche i “mezzi di scambio digitali” porta a ricomprendere anche le “valute digitali”, ovvero le “criptovalute” prive di valore legale ma accettate sempre di più come mezzo di pagamento.

Il successivo d.lgs. 195/2021 (in attuazione della direttiva 2018/1673 UE) ha ampliato la tipologia di reati-presupposto compresi nel fenomeno del riciclaggio, includendo le contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo ad 1 anno o nel minimo a 6 mesi e i delitti colposi, con inevitabili ripercussioni sulla compliance 231.

Pur essendo già comprese nell’art. 25 octies, le fattispecie di reato di cui agli artt. art 648 c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p. ed 648-ter.1, erano punite solo se la condotta derivava da delitto di natura dolosa. Oggi questo ampliamento a reati colposi si traduce di fatto in un ulteriore allargamento della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a ipotesi di illecito prima non previste.

Si tratta evidentemente di interventi tra loro correlati che mirano a contrastare le frodi nei mezzi di pagamento ma anche l’uso delle nuove tecnologie per il riciclaggio dei proventi da reato (c.d. cyberlaundering).

## **2. AREE A RISCHIO**

In riferimento alla presente sezione di Parte speciale, le aree maggiormente sensibili nell’ambito dell’attività esplicata dalla IES S.r.l. sono:

- Tutte quelle connesse alla movimentazione di denaro (in via puramente semplificativa: emissione di fatture, registrazione e predisposizione prima nota);
- Quella relativa alla selezione e gestione dei fornitori e dei consulenti esterni.

## **3. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO**

La società prevede espressamente;

**A) Il divieto di:**

- Ricezione di pagamenti in contanti e di esecuzione di pagamenti in contanti per importi superiori a quelli previsti dalla legislazione di riferimento;
- Effettuazione di rimborsi spese in assenza di documenti giustificativi;

- Sponsorizzazione in assenza di contratto scritto prevedente anche l'importo della relativa elargizione.

**B) L'obbligo di:**

- Verifica della regolarità formale e sostanziale dei flussi finanziari aziendali, in particolare verso terzi<sup>23</sup>;
- Verifica dell'esistenza di regole disciplinari in materia di prevenzione dei reati di riciclaggio;
- Verificare la trasparenza e tracciabilità degli investimenti;
- Predisporre o realizzare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- Comunicare dati richiesti dalla normativa in vigore;
- Attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle istruzioni interne;
- Osservare scrupolosamente tutte le norme volte al mantenimento dell'integrità del capitale sociale e agire sempre rispettando le procedure interne che su tali norme si fondano al fine di non ledere gli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi;
- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel pieno rispetto sia delle norme di legge sia delle procedure aziendali, con esplicito richiamo alle regole di comportamento enunciate nel Codice etico;
- Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza e controllo
- Porre in essere qualsiasi comportamento che sia da ostacolo alle funzioni da parte delle Autorità pubbliche, anche in sede di ispezione;
- Gli incarichi conferiti a consulenti devono essere redatti per iscritto, indicando le motivazioni alla base del rapporto instaurato e il compenso pattuito;
- I contratti stipulati con i fornitori e i partner devono essere redatti per iscritto, specificando tanto le motivazioni alla base del rapporto quanto le condizioni economiche accordate.

## **4. PROTOCOLLI**

La Società prevede espressamente:

- Archiviazione di tutti i contratti di sponsorizzazione, con indicazione specifica dell'importo da versare;
- I pagamenti delle sponsorizzazioni possono essere eseguiti con bonifico bancario;

---

<sup>23</sup> Tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (per es. paradisi fiscali e Paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati e di eventuali strutture fiduciarie coinvolte nella transazione

- Archiviazione dei contratti di acquisto e/o fornitura con indicazione per iscritto del relativo prezzo;
- Per le fatture ricevute dalla Società, a fronte dell'acquisto di beni e servizi, verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse;
- Tracciabilità della transazione con indicazione dell'importo per come indicato nella fattura;
- Tracciabilità dei contratti in riferimento agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società;
- Divieto di corresponsione di pagamenti in misura non congrua rispetto alla natura ed al valore dei beni o servizi forniti, o non conformi alle condizioni contrattuali;
- Tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del Responsabile del settore;
- Registrazione delle fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni/servizi/prestazioni professionali esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;
- Obbligo di verifica in capo al Responsabile di ciascun contratto della completezza e la veridicità dei documenti, delle dichiarazioni e delle informazioni attestanti l'esecuzione del contratto;
- Obbligo in capo al responsabile di ciascun contratto o ordine di segnalare all'Organo amministrativo eventuali non conformità;
- Obbligo di verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto;
- Non possono essere intrattenuti o mantenuti rapporti e definiti contratti con fornitori, consulenti, subappaltatori e partner commerciali che:
  - Si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) o che abbiano subito, anche in via cautelare, una misura interdittiva ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
  - Abbiano ricevuto condanne definitive per i reati previsti dall'art. 84, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
  - Che abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs.74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario;
  - Abbiano in corso procedimenti ancora non definitivi per i reati previsti dagli artt. 80, D. Lgs. n. 50/2016, e 84, D. Lgs. 159/2011;

- Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei nuovi fornitori<sup>24</sup>;
- Esecuzione, prima ancora della sottoscrizione del contratto, di una preventiva analisi di ciascun fornitore, con conservazione delle relative schede fino alla cessazione del contratto<sup>25</sup>;
- Inserire nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano la conoscenza dei principi etici e comportamentali della Società e dei principi contenuti nel Modello.

## **5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

Il responsabile di settore e chiunque sia venuto a conoscenza di qualsiasi anomalia e inosservanza delle regole di comportamento previsti nella presente sezione speciale nonché anomalie relative alle attività sensibili in essa individuata, è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto e comunque non oltre tre giorni dall'avvenuta acquisita anomalia e/o inosservanza all'ODV.

Sono comunque previsti report semestrali ad opera del responsabile di settore sulle attività svolte.

---

<sup>24</sup> Acquisire visure ordinarie presso la Camera di Commercio; analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste dalla Società; certificato antimafia; dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico.

<sup>25</sup> Tale analisi ha ad oggetto soprattutto solvibilità e estraneità dell'azienda fornitrice rispetto ad ambienti delittuosi.

## PARTE SPECIALE M

### REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

#### 1. REATI-PRESUPPOSTO

La presente sezione di Parte Speciale si riferisce alle ipotesi di reati-presupposto richiamati dall'art 25 novies del D.Lgs n, 231/2001 ovvero reati in materia di violazione del diritto d'autore; fattispecie di reato considerate importanti e rilevanti ai fini della contestazione della responsabilità amministrativa della IES S.r.l.

L'art 25 novies del D.lgs 231/2001, introdotto dall'art 15 della L. 99/2009, prevede la punibilità della Società in riferimento alla commissione di reati di violazione del diritto d'autore, necessario che tale fattispecie di reato venga commessa nell'interesse e a vantaggio della stessa.

I reati di delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25 novies del d.lgs. 231/2001:

- **Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941.**

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

- **Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941**

L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

- **Art. 171-ter L. n. 633/1941**

Il reato si perfeziona mediante l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa.

La L. 93/2023 ha delineato la condotta all'interno dell'art 171 ter della L. 633/1941 norma già richiamata nell'art 25 novies del D.Lgs n. 231/2001.

Tale legge, infatti, ha modificato l'**art. 171 ter** della legge 22 aprile 1941, n. 633, al quale è stata aggiunta la **lettera h-bis** che punisce, con la sanzione penale, chi “abusivamente, [...], esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audio-video, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

- **Art. 171-septies L. n. 633/1941**

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

- **Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633**

La norma in esame reprime - qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

## **2. AREE A RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica, dell'accesso ad Internet;
- Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- Gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei contenuti del sito Internet.
- Utilizzo nell'ambito dei sistemi informativi di software tutelati dal diritto di autore e dai diritti connessi.

### **3. REGOLE DI CONDOTTA – PROCEDURE DI CONTROLLO**

A tutti i Destinatari del Modello, ciascuno in relazione alle proprie funzioni, mansioni e ai diversi obblighi assunti nei confronti della IES S.r.l. è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato-presupposto previsti e disciplinati dall'art 25-*novies* d.lgs. 231/2001. Si considerano inoltre applicabili i presidi previsti nella sezione di Parte Speciale relativa ai Delitti Informatici, cui si rinvia.

Nello specifico, la IES S.r.l. fa esplicito divieto a tutti i Destinatari di:

- procedere alla installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- procedere ad installazione di prodotti software sul personal computer in uso in violazione delle procedure aziendali in materia;
- con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;
- utilizzare software/banca dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta.

Inoltre, la IES S.r.l. si impegna a:

- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso; controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;

- verificare che le eventuali pubblicazioni, riproduzioni o trascrizioni di opere dell'ingegno siano conformi alla normativa in vigore e dotate delle relative autorizzazioni;

Garantisce:

- l'adozione di regole comportamentali all'interno del Codice Etico che prevedono il divieto a tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della IES S.r.l., di comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà;
- a) il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- b) I dipendenti sono tenuti a curare con diligenza gli adempimenti di carattere amministrativo correlati all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) laddove si ritrovino nell'esercizio della loro attività ad utilizzare applicazioni software di terzi;
- c) I dipendenti, nell'uso delle dotazioni aziendali sono tenuti a non utilizzare in azienda apparecchiature informatiche di uso privato al fine, altresì, di connetterle con la rete informatica aziendale;
- d) I dipendenti non possono installare sui dispositivi aziendali assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB);
- e) È fatto esplicito divieto di trasferire su supporto magnetico multimediale informazioni relative all'attività aziendale e/o qualsiasi informazione attinente all'attività aziendale protetta dalla normativa a tutela del diritto d'autore.

La IES S.r.l. garantisce che i software di terzi e utilizzati dalla stessa per lo svolgimento delle attività aziendali siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi.

Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di iniziative promo pubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e/o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore.

A tal fine, la IES S.r.l. svolge attività informativa preventiva attraverso la consultazione di banche dati delegando all'uopo anche studi professionali per lo svolgimento di tale attività.

L'esito positivo delle attività di indagine preventiva comporta l'astensione da parte della Società

di utilizzare disegni, opere riconducibili a terzi e/o che riferiscano a terzi.

#### **4. PROTOCOLLI**

La Società al fine di prevenire il rischio che vengano commessi reati in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinato dall'art 25 novies del D.Lgs 231/01, fa espresso divieto di:

- Immettere in rete, senza averne diritto, contenuti protetti da diritti d'autore (opere letterarie, file musicali o audiovisivi);
- Procedere all'utilizzo abusivo, duplicazione e riproduzione di software e relativi supporti con violazione del contratto di licenza o in mancanza dello stesso;
- Procedere all'acquisto di computer sui quali sono installati software "piratati";
- Utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

La Società richiede espressamente, nel rispetto della normativa vigente in materia, che:

- I rapporti con i clienti ed i fornitori siano improntati nel pieno rispetto delle regole di correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti, oltre che del presente Modello e del Codice Etico adottato, nonché al rispetto delle procedure interne con particolare riferimento a quelle afferenti la gestione dei rapporti con il cliente ed i fornitori;
- Nei contratti stipulati con soggetti terzi, siano inserite esplicite clausole in cui viene garantita la non violazione del diritto d'autore delle opere di ingegno di terzi, nonché clausole di garanzia e di impegno al rispetto degli adempimenti della SIAE, con previsione della responsabilità delle controparti contrattuali in merito ai richiamati adempimenti, con manleva a favore della Società.

#### **5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello 231.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione ai Modelli 231<sup>26</sup>;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia.

In tale ambito, assumono preminente rilievo le funzioni di vigilanza e di controllo dell'ODV, la cui attività di vigilanza e controllo è svolta con l'ausilio dei vari responsabili delle Direzioni/Aree interessate alla presente sezione di Parte Speciale.

I controlli svolti dall'ODV sono finalizzati a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi, protocolli enucleati nella presente sezione di Parte Speciale, con particolare riguardo alle procedure interne che la Società prevede ed a quelle che necessitano di essere adottate.

---

<sup>26</sup> Report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.

## **PARTE SPECIALE N**

### **REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

#### **1. REATI-PRESUPPOSTO**

La Legge n. 116/2009 con l'introduzione dell'art 25 - decies del D.lgs 231/2001, ha determinato l'estensione della responsabilità amministrativa della Società, anche nei casi in cui una persona funzionalmente connessa alla medesima induca taluno a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e che tale reato sia stato commesso nell'interesse e a vantaggio della Società.

#### **2. AREA A RISCHIO**

Nella presente parte speciale sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione dei rapporti con il personale o terzi interessati nell'ambito di una causa civile, procedimento penale, giudizi amministrativi ovvero in tutti i casi in cui un terzo venga chiamato a rilasciare dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria;
- b) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i consulenti tecnici e loro ausiliari, nell'ambito di giudizi di varia natura (civile, penale, amministrativa ect).

I reati potenzialmente realizzati nell'ambito delle suindicate attività a rischio sono:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

La norma richiamata punisce la condotta di chi con violenza e minaccia, ovvero con l'offerta di denaro o promessa in denaro o di altra utilità, induce taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, dichiarazioni utilizzabili nel corso di un procedimento penale.

La norma in esame punisce, pertanto, ogni comportamento che sia di intralcio alla giustizia.

#### **3. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA**

Nell'ambito delle richiamate attività a rischio in riferimento alla fattispecie di reato di cui all'art 25 decies del D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari sono tenuti a osservare le seguenti e specifiche norme di comportamento:

- Assicurare la piena collaborazione con le Autorità giudiziarie astenendosi dal porre in essere comportamenti ostativi, reticenti o che possono risultare di intralcio alla giustizia;

- Promettere di offrire denaro o altra utilità al solo scopo di indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- Indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci ricorrendo all'uso della violenza o della minaccia;

#### **4. PROCEDURE DI CONTROLLO**

La Società ad integrazione delle norme di comportamento suindicato, si rimanda ai presidi di controllo previsti nella presente Parte Speciale A che individua i reati contro la Pubblica Amministrazione al fine di prevenire la commissione della fattispecie di reato di cui all'art 377 bis c.p. richiamato dell'art 25 - decies del D.Lgs. 231/2001.

#### **5. PROTOCOLLI**

Per la gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali i protocolli prevedono:

- Identificazione di un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- Garanzia di piena cooperazione con le Autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere;
- In caso di affidamento della gestione del contenzioso a legali esterni, formalizzazione incarico anche al fine di definire i principi di comportamento, nonché le regole che sono tenuti ad adottare con previsione di clausola risolutiva espressa per il caso di violazione del D.Lgs. 231/2001;
- Tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
- Aggiornamento dello stato dei contenziosi nonché eventuali scadenze processuali o contrattuali all'Organo Amministrativo, su sua specifica richiesta, sia scritta che verbale.

#### **6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello 231.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, di gestione e controllo e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di

informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia; sul punto si rinvia al Protocollo Flussi informativi verso l'OdV.

I controlli svolti dall'ODV sono finalizzati a verificare ed accertare la conformità delle attività aziendali ai principi e procedure espresse nella presente sezione di Parte Speciale.

## **PARTE SPECIALE O**

### **REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

#### **1. REATI-PRESUPPOSTI**

Per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs n. 109/2012, l'elenco tassativo dei reati - presupposto come previsto dal D.lgs 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa dell'Ente, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui all'art 25 - duodecies, articolo da ultimo modificato dalla L. 17 ottobre 2017 n. 161 che ha disposto con l'art 30 comma 4 l'introduzione dei commi 1 bis , 1-ter e 1 – quater all'art 25 – duodecies in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Ai fini del D.lgs 231/2001 rileva, però, solo il comma 12-bis dell'art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione), introdotto dalla riforma in esame, il quale prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- a. Se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. Se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale<sup>27</sup>.

Il reato di cui sopra potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti e/o impiegati (anche per il tramite di lavori in subappalto, etc.) dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato.

---

<sup>27</sup> se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

## **2. AREE A RISCHIO**

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- a. Impiego e assunzione di risorse non residenti;
- b. Ricorso a servizi di fornitori che impiegano risorse non in regola;
- c. Erogazione di finanziamenti ad aziende o soggetti che impiegano al loro interno soggetti non residenti privi di permesso di soggiorno;
- d. Richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche;

## **3. PRESIDI DI CONTROLLO**

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, la Società fa sottoscrivere apposita clausola che prevede che le società fornitrici di servizi sono tenute ad osservare le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Società in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi compresi il Modello 231, Codice Etico, con particolare riguardo alle regole contenute nella presente sezione di Parte Speciale.
- Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, è inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c..

## **4. PROTOCOLLI**

La IES S.r.l. richiede espressamente che prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, si proceda a:

- Verifica dei documenti dell'aspirante lavoratore.

La verifica si estende anche alla scadenza.

- Revisione periodica (almeno su base annuale) della validità dei documenti dei lavoratori stranieri impiegati;
- Rispetto dell'orario lavorativo contrattualmente concordato e nei limiti di legge.

Gli straordinari sono sempre concordati con il dipendente ed, in ogni caso, non possono mai superare i limiti consentiti dalla legge.

- Nella stipulazione di contratti di appalto specifica previsione delle seguenti clausole:

1) Diritto per l'Ente di avere copia del DURC;

2) Diritto di risoluzione, in favore dell'Ente, laddove il subappaltatore risulti destinatario di accertamenti e/o controlli ispettivi per lavoro irregolare oppure per mancata consegna del DURC (o in caso di DURC irregolare).

## **5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV.**

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello Organizzativo.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, gestione e controllo, nonché di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello 231;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia.

Fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di compiere ogni controllo acquisita la segnalazione di irregolarità riscontrate - sul punto si rinvia a quanto previsto nella Parte Generale del Modello 231 - l'ODV effettua delle verifiche periodiche nell'ambito delle attività a rischio di commissione di reato di cui all'art 25 duodecies, finalizzate a comprovare la puntuale e corretta applicazione delle regole di cui alla presente sezione di Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere.

All'ODV al fine di garantirgli l'esplicazione delle funzioni di controllo e verifica, nel pieno rispetto della normativa vigente è consentito l'accesso a tutta la documentazione aziendale che si ritiene necessaria

## PARTE SPECIALE P

### REATI TRIBUTARI

#### 1. REATI-PRESUPPOSTO

Tra le importanti novità previste dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 (entrata in vigore il 25 dicembre 2019), che ha convertito il D.L. n. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale”), vi è l’inclusione di taluni reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (nuovo art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019).

La Legge n. 117 del 4 ottobre 2019<sup>28</sup> all'art. 3, comma 1, lett. e) ha, tra l'altro, delegato il Governo al recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), concernente la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, che ha provveduto con l’emanazione del D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 “Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, pubblicato in G.U. n. 177 del 15/7/2020 e con entrata in vigore dal 30 luglio 2020.

Il su indicato Decreto ha ampliato il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendovi i seguenti delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000:

- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Indebita compensazione (art. 10-quater).

In considerazione dell’attività svolta dalla IES S.r.l. e in riferimento alle ipotesi di reato-presupposto previste nella presente sezione di Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, ritenuti applicabili:

- ***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)***

---

<sup>28</sup> Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita.

**- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 D.Lgs. n. 74/2000, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

**- *Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)***

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 74/2000, il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

**- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)* È punito chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita.

**- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, Il reato in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)***

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

***Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)***

Il reato in esame punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

È punito altresì chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

## **2. AREE A RISCHIO**

Nell'ambito dell'analisi di risk assessment condotta ai fini della valutazione dei rischi e dei controlli esistenti con riferimento alle fattispecie di reati-presupposto oggetto della presente sezione, sono stati presi in considerazione specifici driver di rischio connessi:

- All'eventuale coinvolgimento della IES S.r.l. in procedimenti amministrativi o penali, verifiche o contenziosi con l'autorità fiscale, ecc.;
- A indici di complessità fiscale, operazioni straordinarie, operazioni con l'estero, regimi fiscali di favore, ecc.;

- Alla governance fiscale in essere e, in particolare, alle criticità connesse all'organizzazione della funzione fiscale, al livello di regolamentazione e strutturazione del processo, ecc.

Le aree di maggior rischio sono risultate quelle afferenti lo svolgimento/gestione dei seguenti processi/attività:

1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, gestione del processo fiscale;
2. Ciclo attivo;
3. Ciclo passivo – Acquisti di beni e servizi e conferimento incarichi di consulenza;
4. Gestione amministrativa del personale e note spese.

### **3. REGOLE DI COMPORTAMENTO E PRESIDI DI CONTROLLO**

La presente sezione di Parte Speciale prevede, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta e dei dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché dei Collaboratori esterni,

A) L'obbligo di:

1. Tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
2. Conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
3. Tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla alienazione-cessione di beni aziendali;
4. Tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali.

B) Divieto di:

1. Emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;

2. Pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni - anche parzialmente - inesistenti;
3. Compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
4. Occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
5. Compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
6. Fornire false indicazioni - in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi - nell'ambito delle transazioni fiscali.

#### **4. PROTOCOLLI.**

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse aree di rischio ed ai reati presupposto di cui alla presente sezione:

##### **4.1 Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili <sup>29</sup>**

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Diverse le procedure adottate dalla IES S.r.l. atte a garantire la corretta tenuta dei libri e registri obbligatori ai fini fiscali, civilistici e di controllo interno, finalizzata ad assicurare una corretta annotazione dei fatti rilevanti riguardanti l'attività della Società.

##### **4.2 Fatture false<sup>30</sup>**

La Società attua una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale:

1. Adozione di un processo automatizzato dell'emissione delle fatture/note di credito in grado di garantire un corretto processo di emissione delle stesse nei confronti dei clienti;
2. Tracciabilità di ogni operazione relativa all'acquisto materiali e servizi<sup>31</sup>;

---

<sup>29</sup> Ipotesi di reato astrattamente a rischio previsto e disciplinato dall' art. 10 D. Lgs 74/2000

<sup>30</sup> Ipotesi di reato astrattamente a rischio previsto e disciplinato dagli artt. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000

<sup>31</sup> In via puramente esplicativa l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura

3. Analisi dell'Organo Amministrativo amministrativo della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione ove prevista;
4. Analisi mensile dei risultati di vendita;
5. Cessione o acquisto di cespiti in assenza di contabilizzazione<sup>32</sup>.

#### **4.3 Fatture per prestazioni di consulenza inesistenti o di valore nettamente superiore a quello di mercato<sup>33</sup>**

La Società ha adottato una procedura che definisce le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei servizi di consulenza:

1. E' ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda;
2. Nessuna attività può essere svolta da un consulente in assenza di un preventivo contratto scritto;
3. Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate mediante firma da parte delle persone individuate nella specifica procedura aziendale.

#### **4.4 Preparazione dei bilanci**

La Società ha adottato delle procedure che regolano il processo di preparazione del bilancio:

1. Report periodici sull'esistenza, andamento di tutti i contenziosi tributari<sup>34</sup>;
2. Analisi dei contenziosi tributari in essere avvalendosi anche dell'ausilio di uno Studio di consulenza esterna oltre che della propria struttura interna.

#### **4.5 Dichiarazioni non fedeli o fraudolente<sup>35</sup>**

La società prevede per le operazioni finalizzate alla redazione e invio delle dichiarazioni fiscali:

1. Applicazione delle direttive ministeriali, applicate di volta in volta all'interno delle istruzioni operative;
2. Si avvale del supporto di figure professionali;

---

<sup>32</sup> Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 1°, D. Lgs. 74/2000

<sup>33</sup> Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, D. Lgs. 74/2000

<sup>34</sup> Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 2°, D. Lgs. 74/2000

<sup>35</sup> Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000

#### **4.6 Abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato**

La Società sul punto garantisce:

1. Adeguata formazione svolta in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e nella definizione delle poste valutative.

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento (cfr sul punto si rinvia alla sezione della Parte Speciale sui reati informatici)

### **5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV**

I flussi informativi costituiscono uno dei principali strumenti di riscontro sull'adeguatezza ed efficace attuazione del Modello Organizzativo.

L'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello di Organizzazione, di gestione e controllo, nonché di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto peraltro anche dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 231/01.

I flussi informativi hanno ad oggetto:

- a) Le risultanze periodiche dell'attività di controllo poste in essere dalle funzioni aziendali per dare attuazione al Modello 231;
- b) Le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili che consentirebbero la possibile individuazione di indici di anomalia.

## PARTE SPECIALE Q

### 1. DELITTO TENTATO

L'art 26 DEL d.LGS 231/2001 prevede espressamente che:

- Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel D.lgs 231/2001 ss.mm..
- L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

La disciplina codicistica in tema di reato tentato è contenuta essenzialmente nell'art. 56 c.p., disposizione che, sotto la rubrica intitolata al "delitto tentato" definisce al primo comma la struttura del tentativo:

- compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto e sul mancato compimento (perfezionamento) dell'azione o sulla mancata verifica (produzione) dell'evento.

Il secondo comma definisce la disciplina sanzionatoria della fattispecie tentata, individuando la pena nella reclusione non inferiore a dodici anni, se per la fattispecie consumata è previsto l'ergastolo, e stabilendo negli altri casi una riduzione da un terzo a due terzi della pena prevista per la fattispecie consumata.

Il terzo e il quarto comma dell'art. 56 c.p. contengono rispettivamente la disciplina della desistenza volontaria dall'azione (si applica la sola pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano reato) e del volontario impedimento dell'evento (si applica la pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà).

Il d.lgs. 231/2001 che prevede espressamente l'ipotesi del delitto tentato, disciplina, pertanto, l'ipotesi di integrazione della fattispecie tentata da parte del soggetto agente e si sostanzia nelle disposizioni di cui ai due comma dell'art. 26, la prima delle quali è intrinsecamente – e necessariamente – collegata alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 56.

Nell'ipotesi in cui il reato da cui discende la responsabilità dell'ente si sia arrestato alla fase del tentativo, l'art 26 del D.lgs 231/2001 prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie o interdittive applicabili all'ente, così mutuando sostanzialmente la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 56 del codice penale, pur con una riduzione, non agevolmente comprensibile, dell'entità della diminuzione massima della sanzione.

Si precisa, che anche l'art. 26 fa riferimento ai soli delitti, sulla scorta dell'esclusione, nella disciplina codicistica che costituisce il presupposto di quella di cui al d.lgs. 231/2001, della configurabilità del

tentativo nelle contravvenzioni.

Il secondo comma dell'art.26 si ricollega alla disciplina del terzo e quarto comma dell'art. 56 del c. p., introducendo una regolamentazione autonoma nei confronti dell'ente; stabilisce, infatti, una radicale esclusione di responsabilità dell'ente (e non invece, come prevede l'art. 56 del codice penale con riferimento al recesso attivo della persona fisica, una semplice diminuzione di pena) nei casi in cui questo volontariamente impedisca l'azione che integrerebbe il delitto ovvero impedisca la realizzazione dell'evento cui è dalla fattispecie incriminatrice collegata la consumazione del delitto.